

CONSIGLIO REGIONALE DEL TRENINO - ALTO ADIGE  
REGIONALRAT TRENINO - TIROLER ETSCHLAND

UFFICIO RESOCONTI CONSILIARI  
AMT FÜR SITZUNGSBERICHTE

SEDUTA

127.

SITZUNG

28-5-1963

Presidente: PUPP

Vicepresidente: ROSA

IV. LEGISLATURA - IV. LEGISLATURPERIODE



## INDICE

### Disegno di legge n. 81:

« Norme sugli organi consultivi in materia di lavori pubblici di interesse regionale » (rinviato dal Governo)

pag. 3

Delibera di autorizzazione alla Giunta regionale a promuovere in via incidentale, nel corso del giudizio avanti il Tribunale superiore delle Acque pubbliche, la questione di legittimità costituzionale avanti alla Corte costituzionale per l'annullamento della legge statale 6 dicembre 1962 n. 1643 e atti complementari aventi forza di legge sulla istituzione e organizzazione dell'ENEL

pag. 19

Delibera di impugnazione avanti la Corte Costituzionale del D.P.R. 18.4.1963, n. 578, con il quale è stata trasferita all'ENEL la S.p.a. Trentina di Elettricità

pag. 29

## INHALTSANGABE

### Gesetzentwurf Nr. 81:

« Bestimmungen über die beratenden Organe auf dem Gebiet der öffentlichen Arbeiten von regionalem Belang » (von der Regierung rückverwiesen)

Seite 3

Beschluß des Regionalrates, womit der Regionalaussschluß ermächtigt wird, im Verlaufe des Verfahrens vor dem Obergericht für die öffentlichen Gewässer in Form eines Zwischenantrags die Frage der Verfassungsmäßigkeit vor dem Verfassungsgerichtshof aufzuwerfen, um die Aufhebung des Staatsgesetzes vom 6. Dezember 1962 Nr. 1643 sowie der mit Gesetzeskraft ausgestatteten Zusatzerlässe über die Errichtung und den Aufbau der Nationalkörperschaft für Elektroenergie (ENEL) zu erwirken

Seite 19

Beschluß über die Anfechtung des D.P.R. vom 18.4.1963 Nr. 578, mit dem die « Società p.a. Trentina di Elettricità » auf das ENEL übertragen wurde, vor dem Verfassungsgerichtshof

Seite 29

A CURA DELL'UFFICIO  
RESOCONTI CONSILIARI

Ore 10.20.

PRESIDENTE: La seduta è aperta. Appello nominale.

VINANTE (Segretario questore - P.S.I.):  
(fa l'appello nominale).

PRESIDENTE: Lettura del processo verbale della seduta 22.5.1963.

VINANTE (Segretario questore - P.S.I.):  
(legge il processo verbale).

PRESIDENTE: Osservazioni sul verbale? Nessuna, il verbale è approvato.

Comunico al Consiglio che è stata presentata dal cons. Benedikter un'interpellanza riguardante il coordinamento della L.R. n. 23 sull'assicurazione di malattia ai lavoratori agricoli.

Trattiamo ora il **disegno di legge n. 81**:  
« *Norme sugli organi consultivi in materia di lavori pubblici di interesse regionale* » (rinviato dal Governo). (\*)

Comunico che, dopo la trattazione di questo punto, i vari gruppi potranno riunirsi per discutere la proposta della Giunta sull'impugnativa della legge ENEL. La parola all'Assessore Albertini.

ALBERTINI (Assessore industria e turismo - D.C.): La richiesta della Giunta sarebbe non di discutere l'interpellanza presentata dal cons. Benedikter, bensì la proposta della Giunta di impugnativa del decreto di trasferimento della STE, che è stata la prima società passata all'ENEL. Bisognerebbe, quindi, inserire l'argomento all'ordine del giorno, dopo di che la Giunta desidererebbe riunirsi per decidere sull'atteggiamento da prendere, e penso che uguale desiderio abbiano i gruppi. La discussione sulla proposta dovrebbe aver luogo nel pomeriggio; è comunque certo e necessario che la proposta di impugnativa venga approvata entro oggi. Perciò la Giunta pregherebbe la Presidenza del Consiglio, una volta discussa questa legge, di inserire l'argomento all'ordine del giorno e di dare quindi il tempo alla Giunta o ai vari gruppi di discutere la proposta per riprendere la seduta alle ore tre del pomeriggio.

PRESIDENTE: La parola al cons. Paris.

PARIS (P.S.I.): Mi pare che stamattina cominciamo male. Signor Presidente, è stata fatta una proposta? Se sì, lei ha fatto male ad annunciarla, perchè, secondo me, si doveva seguire l'Ordine del giorno ed eventualmente inserire poi, su richiesta, l'argomento qui annunciato. Perciò io sono dell'opinione che si debba

(\*) Vedi appendice a pag. 41

proseguire con la trattazione dell'Ordine del giorno.

**PRESIDENTE:** La proposta mi è stata fatta dal Presidente della Giunta; resta comunque il fatto che la questione deve essere discussa entro oggi. Intanto discutiamo il disegno di legge n. 81. La parola all'on. Paris, presidente della Commissione.

**PARIS (P.S.I.):**

Il disegno di legge: « Norme sugli organi consultivi in materia di lavori pubblici di interesse regionale », rinviato dal Governo con lettera del 24 marzo 1963, è stato ripreso in esame dalla Commissione legislativa industria, commercio, turismo, trasporti e lavori pubblici nella seduta del 17 maggio 1963.

I motivi di rinvio formulati dal Governo sono stati oggetto di approfondito esame da parte della Commissione che ha altresì tenuto conto delle proposte di modifica espresse ed illustrate dall'Assessore competente, dott. Salvadori, intervenuto alla seduta stessa.

Per quanto riguarda la partecipazione al Comitato regionale e ai Comitati provinciali del Vice Provveditore agli Studi di Bolzano che ha dato adito a rilievo governativo, la Commissione ha accolto la proposta della Giunta di insistere sulla norma che, in conformità a quanto previsto dalle leggi provinciali sulla toponomastica urbana e sull'ordinamento urbanistico, viene presentata nella seguente nuova dizione (articoli 2, lett. a), e 3, lett. a):

« il Provveditore agli Studi o un suo delegato rispettivamente il Vice Provveditore di cui al 3° comma dell'art. 15 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, o un suo delegato. »

All'art. 2, punto 4), nonché all'art. 3, punto 3), la Commissione, su proposta della Giunta, ha accolto il rilievo governativo, modificando la dizione come segue: « l'Ispettore generale capo dell'Ufficio tecnico addetto al Provveditorato regionale delle Opere Pubbliche ».

La Commissione ha altresì voluto inserire nell'elenco dei membri del Comitato tecnico provinciale, all'art. 3, punto 3 bis), l'Ingegnere capo del Genio Civile.

Accettando l'osservazione del Governo, è stato invece soppresso l'art. 6 del disegno di legge, in quanto superfluo.

La Commissione, infine, ha accolto la proposta della Giunta di aggiungere un nuovo comma all'art. 5 che trova riscontro in due norme contenute negli articoli 11 del R.D. 18-11-1923, n. 2440 (« Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità dello Stato ») e 285 del T.U. della legge comunale e provinciale (vedere testo allegato).

Così modificato ed integrato, il disegno di legge nel suo complesso è stato accolto a maggioranza, con 7 voti favorevoli, 1 voto contrario ed 1 astensione, per cui viene ora sottoposto alla approvazione definitiva del Consiglio regionale.

## DISEGNO DI LEGGE

## « NORME SUGLI ORGANI CONSULTIVI IN MATERIA DI LAVORI PUBBLICI DI INTERESSE REGIONALE »

Testo rinviato	Testo della Commissione
Art. 1	Art. 1
<p>Sui progetti di massima od esecutivi di lavori da eseguire da enti pubblici o da privati, quando sia chiesta a termini di legge la concessione di contributi, e sui progetti di lavori per i quali le vigenti disposizioni richiedono i pareri di organi consultivi singoli o collegiali anche se non sia chiesto o non spetti alcun contributo, deve essere sentito il parere tecnico-amministrativo:</p>	Idem.
<p>a) dell'Assessorato provinciale al quale è assegnata la materia dei lavori pubblici se l'importo del progetto non superi le Lire 20.000.000, per tutte le opere non contemplate nel successivo punto b);</p>	Idem.
<p>b) dell'Assessorato regionale al quale è assegnata la materia dei lavori pubblici, ove si tratti di opere di competenza della Regione o nelle quali la Regione si associ con partecipazioni finanziarie, oppure per opere che interessino ambedue le Province, se l'importo del progetto non superi le Lire 20.000.000;</p>	Idem.
<p>c) del Comitato tecnico provinciale per i lavori pubblici per i progetti di importo superiore a Lire 20.000.000, per tutte le opere non contemplate nel successivo punto d);</p>	Idem.
<p>d) del Comitato tecnico regionale per i lavori pubblici ove si tratti di opere di competenza della Regione o nelle quali la Regione si associ con partecipazioni finanziarie oppure per opere che interessino ambedue le Province, se l'importo del progetto superi le Lire 20.000.000.</p>	Idem.

Testo rinviato	Testo della Commissione
<p>Il parere tecnico-amministrativo di cui al presente articolo sostituisce quello di ogni altro organo consultivo, singolo o collegiale, prescritto da qualsiasi disposizione legislativa.</p>	Idem.
<p>Nei casi in cui una legge prevede, in aggiunta al parere del competente organo consultivo in materia di lavori pubblici, l'esame e l'approvazione a particolari fini di un determinato organo singolo, l'esame e l'approvazione in parola si intendono concessi ove il titolare dell'organo abbia partecipato all'adunanza del comitato ed abbia espresso in tale sede il suo giudizio favorevole.</p>	Idem.
<p>Rimane salva la diversa procedura prescritta dall'art. 17 D.P.R. 30 giugno 1951, n. 574, per quanto riguarda la concessione e l'esecuzione di opere di bonifica ivi comprese le opere di sistemazione idraulica e forestale.</p>	Idem.
<p>La Giunta regionale e le Giunte provinciali sono dispensate dal richiedere parere su progetti di lavori di loro diretta competenza di importo non superiore a Lire 20.000.000.</p>	Idem.
Art. 2	Art. 2
<p>E' costituito presso l'Amministrazione regionale il Comitato tecnico regionale per i lavori pubblici, composto dei seguenti membri effettivi:</p>	Idem.
<p>1) l'Assessore regionale al quale è affidata la materia dei lavori pubblici, con funzioni di presidente;</p>	Idem.
<p>2) gli Assessori provinciali ai quali è affidata la materia dei lavori pubblici;</p>	Idem.
<p>3) il Provveditore regionale alle opere pubbliche;</p>	Idem.

Testo rinviato	Testo della Commissione
4) l'Ispettore generale del Genio Civile;	4) L'Ispettore generale capo dell'Ufficio tecnico del Provveditorato regionale delle opere pubbliche;
5) un Avvocato dello Stato designato dal Capo dell'Avvocatura distrettuale di Trento;	Idem.
6) l'Ingegnere capo dell'Ufficio tecnico regionale dei lavori pubblici;	Idem.
7) gli Ingegneri capi degli Uffici tecnici provinciali dei lavori pubblici;	Idem.
8) due ingegneri liberi professionisti, designati dall'Ordine degli ingegneri della rispettiva provincia;	Idem.
9) due architetti liberi professionisti, designati dall'Ordine degli architetti della rispettiva provincia.	Idem.
La composizione del Comitato deve adeguarsi alla composizione dei gruppi linguistici quali sono rappresentati nel consiglio regionale.	Idem.
Sono chiamati a far parte del Comitato tecnico regionale, di volta in volta, quali membri aggiunti per le materie di propria competenza:	Idem.
a) il Provveditore agli Studi e, per la provincia di Bolzano, anche il Viceprovveditore di cui al terzo comma dell'art. 15 L. C. 26 febbraio 1948, n. 5;	a) il Provveditore agli Studi o un suo delegato rispettivamente il Viceprovveditore di cui al terzo comma dell'art. 15 della L. C. 26 febbraio 1948, n. 5, o un suo delegato;
b) il Medico provinciale;	Idem.
c) il Sovrintendente ai monumenti ed alle gallerie per le province di Trento e Bolzano;	Idem.
d) l'Ispettore provinciale del servizio antincendi;	Idem.
e) l'Ingegnere capo dell'Ufficio regionale trasporti;	Idem.

Testo rinviato	Testo della Commissione
f) l'Ispettore della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione;	Idem.
g) il Capo dei servizi agrari della Regione;	Idem.
h) il Capo dei servizi forestali della Regione.	Idem.
I componenti effettivi, esclusi quelli di cui ai precedenti numeri 8) e 9) e i componenti aggiunti del Comitato, in caso di impedimento possono, di volta in volta, farsi rappresentare mediante delega scritta.	Idem.
Il Comitato, su proposta del Presidente, e previa deliberazione della Giunta regionale, può, all'occorrenza, avvalersi dell'opera di esperti di particolare competenza da invitare alle adunanze per l'esame di materie che richiedono una specifica specializzazione.	Idem.
Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario della carriera direttiva del ruolo amministrativo in servizio presso l'Assessorato regionale al quale è assegnata la materia dei lavori pubblici.	Idem.
Art. 3	Art. 3
E' costituito presso le Province autonome di Trento e di Bolzano un Comitato tecnico provinciale per i lavori pubblici composto dai seguenti membri effettivi:	Idem.
1) l'Assessore provinciale al quale è affidata la materia dei lavori pubblici, con funzione di presidente;	Idem.
2) il Provveditore regionale alle opere pubbliche;	Idem.
3) l'Ispettore generale del Genio civile;	3) L'Ispettore generale capo dell'Ufficio tecnico del Provveditorato regionale delle opere pubbliche;
	3) bis l'Ingegnere capo del Genio civile;

Testo rinviato	Testo della Commissione
4) un esperto in diritto amministrativo da scegliersi anche al di fuori dell'Amministrazione provinciale;	4 Idem.
5) l'Ingegnere capo dell'Ufficio tecnico provinciale;	Idem.
6) un Ingegnere dell'Ufficio tecnico provinciale;	Idem.
7) il Dirigente del servizio urbanistico provinciale;	Idem.
8) un ingegnere libero professionista, designato dall'Ordine degli Ingegneri della rispettiva provincia;	Idem.
9) un architetto libero professionista, designato dall'Ordine degli architetti della rispettiva provincia.	Idem.
Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario della carriera direttiva del ruolo amministrativo dell'Assessorato provinciale per i lavori pubblici.	Idem.
Nella Provincia di Bolzano la composizione del Comitato deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici quali sono rappresentati nel Consiglio provinciale.	Idem.
Sono chiamati a far parte del Comitato tecnico provinciale, di volta in volta, quali membri aggiunti per le materie di propria competenza:	Idem.
a) il Provveditore agli Studi e, per la provincia di Bolzano, anche il Viceprovveditore di cui al terzo comma dell'art. 15 L.C. 26 febbraio 1948, n. 5;	a) Il Provveditore agli Studi o un suo delegato rispettivamente il Viceprovveditore di cui al terzo comma dell'art. 15 L.C. 26 febbraio 1948, n. 5, o un suo delegato;
b) il Medico provinciale;	b) Idem.
c) il Sovrintendente ai monumenti ed alle gallerie per le provincie di Trento e Bolzano;	c) Idem.

Testo rinviato	Testo della Commissione
d) l'Ispettore provinciale antincendi;	d) Idem.
e) il Capo dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura;	e) Idem.
f) il Capo dell'Ispettorato ripartimentale delle foreste;	f) Idem.
g) l'Ispettore della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione;	g) Idem.
h) l'Ingegnere capo dell'Ufficio regionale ai trasporti.	h) Idem.
I componenti effettivi, esclusi quelli di cui ai precedenti numeri 8) e 9), e i componenti aggiunti, in caso di impedimento possono, di volta in volta, farsi rappresentare mediante delega scritta.	Idem.
Il Comitato, su proposta del Presidente e previa deliberazione della Giunta provinciale, può, all'occorrenza, avvalersi dell'opera di esperti di particolare competenza da invitare alle adunanze per l'esame di materie che richiedono una specifica specializzazione.	Idem.
Art. 4	Art. 4
Le adunanze dei Comitati per i lavori pubblici sono valide con la presenza della maggioranza assoluta dei membri effettivi.	Idem.
I pareri sono adottati col voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.	Idem.
Art. 5	Art. 5
Non occorre un nuovo parere quando si tratti di progetti di stralcio di progetti esecutivi già approvati.	Soppresso.

Testo rinviato	Testo della Commissione
Art. 6	<p>Non è necessario provocare un nuovo parere per gli aumenti di spesa conseguenti a variazioni quantitative e qualitative, che siano contenute entro il limite del quinto del progetto approvato e tali da non mutare essenzialmente la natura delle opere.</p>
<p>Nel caso in cui leggi regionali in materia di lavori pubblici prevedano il parere consultivo di organi od uffici tecnico-amministrativi, esso dovrà essere espresso dagli organi di cui all'art. 1 della presente legge.</p>	<p>Non occorre altresì un nuovo parere quando si tratti di progetto di stralcio di un progetto esecutivo già approvato.</p>
Art. 7	Art. 6
<p>La legge regionale 16 dicembre 1955, n. 28, è abrogata.</p>	Soppresso.
Art. 7	Art. 7
<p>La legge regionale 16 dicembre 1955, n. 28, è abrogata.</p>	Idem.
<p>PRESIDENTE: Chi prende la parola nella discussione generale? Nessuno. Pongo in votazione il passaggio alla discussione articolata, chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: approvato a maggioranza con un voto contrario.</p>	<p>a) dell'Assessorato provinciale al quale è assegnata la materia dei lavori pubblici se l'importo del progetto non superi le Lire 20.000.000, per tutte le opere non contemplate nel successivo punto b);</p>
Art. 1	<p>b) dell'Assessorato regionale al quale è assegnata la materia dei lavori pubblici, ove si tratti di opere di competenza della Regione o nelle quali la Regione si associ con partecipazioni finanziarie, oppure per opere che interessino ambedue le Province, se l'importo del progetto non superi le Lire 20.000.000;</p>
<p>Sui progetti di massima od esecutivi di lavori da eseguire da enti pubblici o da privati, quando sia chiesta a termini di legge la concessione di contributi, e sui progetti di lavori per i quali le vigenti disposizioni richiedono i pareri di organi consultivi singoli o collegiali anche se non sia chiesto o non spetti alcun contributo, deve essere sentito il parere tecnico-amministrativo:</p>	<p>c) del Comitato tecnico provinciale per i lavori pubblici per i progetti di importo superiori a Lire 20.000.000, per tutte le opere non contemplate nel successivo punto d);</p>

d) del Comitato tecnico regionale per i lavori pubblici ove si tratti di opere di competenza della Regione o nelle quali la Regione si associ con partecipazioni finanziarie oppure per opere che interessino ambedue le Province, se l'importo del progetto superi le Lire 20.000.000.

Il parere tecnico-amministrativo di cui al presente articolo sostituisce quello di ogni altro organo consultivo, singolo o collegiale, prescritto da qualsiasi disposizione legislativa.

Nei casi in cui una legge prevede, in aggiunta al parere del competente organo consultivo in materia di lavori pubblici, l'esame e l'approvazione a particolari fini di un determinato organo singolo, l'esame e l'approvazione in parola si intendono concessi ove il titolare dell'organo abbia partecipato all'adunanza del Comitato ed abbia espresso in tale sede il suo giudizio favorevole.

Rimane salva la diversa procedura prescritta dall'art. 17 D.P.R. 30 giugno 1951, n. 574, per quanto riguarda la concessione e la esecuzione di opere di bonifica ivi comprese le opere di sistemazione idraulica e forestale.

La Giunta regionale e le Giunte provinciali sono dispensate dal richiedere parere su progetti di lavori di loro diretta competenza di importo non superiore a Lire 20.000.000.

Pongo in votazione l'art. 1, chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: unanimità.

#### Art. 2

E' costituito presso l'Amministrazione regionale il Comitato tecnico regionale per i lavori pubblici, composto dei seguenti membri effettivi:

1) l'Assessore regionale al quale è affidata la materia dei lavori pubblici, con funzioni di presidente;

2) gli Assessori provinciali ai quali è affidata la materia dei lavori pubblici;

3) il Provveditore regionale alle opere pubbliche;

4) l'Ispettore generale capo dell'Ufficio tecnico del Provveditorato regionale delle opere pubbliche;

5) un Avvocato dello Stato designato dal Capo dell'Avvocatura distrettuale di Trento;

6) l'Ingegnere capo dell'Ufficio tecnico regionale dei lavori pubblici;

7) gli Ingegneri capi degli Uffici tecnici provinciali dei lavori pubblici;

8) due ingegneri liberi professionisti, designati dall'Ordine degli ingegneri della rispettiva provincia;

9) due architetti liberi professionisti, designati dall'Ordine degli architetti della rispettiva provincia.

La composizione del Comitato deve adeguarsi alla composizione dei gruppi linguistici quali sono rappresentati nel Consiglio regionale.

Sono chiamati a far parte del Comitato tecnico regionale, di volta in volta, quali membri aggiunti per le materie di propria competenza:

a) il Provveditore agli studi o un suo delegato, rispettivamente il Viceprovveditore di cui al terzo comma dell'art. 15 L.C. 26 febbraio 1948, n. 5, o un suo delegato;

b) il Medico provinciale;

c) il Sovrintendente ai monumenti ed alle gallerie per le province di Trento e Bolzano;

d) l'Ispettore provinciale del servizio antincendi;

e) l'Ingegnere capo dell'Ufficio regionale trasporti;

f) l'Ispettore della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione;

- g) *il Capo dei servizi agrari della Regione;*
- h) *il Capo dei servizi forestali della Regione.*

*I componenti effettivi, esclusi quelli di cui ai precedenti numeri 8) e 9) e i componenti aggiunti del Comitato, in caso di impedimento possono, di volta in volta, farsi rappresentare mediante delega scritta.*

*Il Comitato, su proposta del Presidente, e previa deliberazione della Giunta regionale, può, all'occorrenza, avvalersi dell'opera di esperti di particolare competenza da invitare alle adunanze per l'esame di materie che richiedono una specifica specializzazione.*

*Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario della carriera direttiva del ruolo amministrativo in servizio presso l'Assessorato regionale al quale è assegnata la materia dei lavori pubblici.*

La parola all'Assessore.

SALVADORI (Assessore lavori pubblici e trasporti - D.C.): La Giunta è d'accordo sugli emendamenti della Commissione.

PRESIDENTE: Pongo in votazione l'art. 2, chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: approvato all'unanimità.

### Art. 3

*E' costituito presso le Province autonome di Trento e di Bolzano un Comitato tecnico provinciale per i lavori pubblici composto dai seguenti membri effettivi:*

1) *l'Assessore provinciale al quale è affidata la materia dei lavori pubblici, con funzione di presidente;*

2) *il Provveditore regionale alle opere pubbliche;*

3) *l'Ispettore generale capo dell'Ufficio tecnico del Provveditorato regionale delle opere pubbliche;*

3) *bis l'Ingegnere capo del Genio civile;*

4) *un esperto in diritto amministrativo ad scegliersi anche al di fuori dell'Amministrazione provinciale;*

5) *l'Ingegnere capo dell'Ufficio tecnico provinciale;*

6) *un Ingegnere dell'Ufficio tecnico provinciale;*

7) *il Dirigente del servizio urbanistico provinciale;*

8) *un ingegnere libero professionista, designato dall'Ordine degli Ingegneri della rispettiva provincia;*

9) *un architetto libero professionista, designato dall'Ordine degli architetti della rispettiva provincia.*

*Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario della carriera direttiva del ruolo amministrativo dell'Assessorato provinciale per i lavori pubblici.*

*Nella Provincia di Bolzano la composizione del Comitato deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici quali sono rappresentati nel Consiglio provinciale.*

*Sono chiamati a far parte del Comitato tecnico provinciale, di volta in volta, quali membri aggiunti per le materie di propria competenza;*

a) *il Provveditore agli Studi o un suo delegato rispettivamente il Viceprovveditore di cui al terzo comma dell'art. 15 L.C. 26 febbraio 1948, n. 5, o un suo delegato;*

b) *il Medico provinciale;*

c) *il Sovrintendente ai monumenti ed alle gallerie per le province di Trento e Bolzano;*

d) *l'Ispettore provinciale antincendi;*

e) *il Capo dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura;*

f) *il Capo dell'Ispettorato ripartimentale delle foreste;*

g) *l'Ispettore della motorizzazione civile e dei trasporti;*

h) *l'Ingegnere capo dell'Ufficio regionale ai trasporti.*

*I componenti effettivi, esclusi quelli di cui ai precedenti numeri 8) e 9), e i componenti aggiunti, in caso di impedimento possono, di volta in volta, farsi rappresentare mediante delega scritta.*

*Il Comitato, su proposta del Presidente e previa deliberazione della Giunta provinciale, può, all'occorrenza, avvalersi dell'opera di esperti di particolare competenza da invitare alle adunanze per l'esame di materie che richiedono una specifica specializzazione.*

La parola al cons. Dalsass.

DALSASS (S.V.P.): Über den Art. 3 habe ich bereits in der gesetzgebenden Kommission das Wort ergriffen, insbesondere nachdem von bestimmter Seite ein neuer Vorschlag eingebracht worden ist, in diesen technischen Beirat des Landes noch zusätzlich ein Mitglied des Staates hineinzunehmen. Es ist dies der Chefingenieur des Staatsbauamtes. Ich hätte sicher nichts dagegen gehabt, denn bis heute war der Chef des Staatsbauamtes auch im technischen Beirat des Landes vertreten. Wir haben immer gut zusammengearbeitet und es ist auch richtig, daß diese Beamte des Ministeriums für öffentliche Arbeiten in unserem technischen Beirat vertreten ist. Jedoch ist es für uns unverständlich, daß man zusätzlich zu diesem Vertreter noch zwei weitere Vertreter des Provveditorato Opere Pubbliche in Trient drunten hineinnimmt.

Wir sind jetzt so weit gekommen, daß auf neun Mitglieder des technischen Beirats des Landes nun drei Vertreter des Ministeriums für öffentliche Arbeiten drinnen sind. Und wir glauben nicht, daß dies absolut notwendig und gut ist. Ich habe bereits in der Kommission den Standpunkt vertreten, daß man einen Vertreter streichen möge. Ich stehe auch jetzt noch auf diesem Standpunkt. Deswegen werde ich nun einen Abänderungsantrag einbringen, damit man einen von diesen zwei Vertretern des Provveditorato Opere Pubbliche streicht. Ich weiß nicht, wer eigentlich gestrichen werden sollte, aber wenn der Provveditore drinnen ist und man sagt, daß er noch einen Vertreter schicken kann, dann ist es doch am besten, wenn man den Provveditore weiterhin drinnen beläßt und er kann dann selbst kommen, bzw. auch einen Vertreter in diesen technischen Beirat entsenden.

*(Sull'art. 3 ho già preso la parola in sede di commissione legislativa, specialmente dopo che da una certa parte era stata avanzata la proposta di accogliere in questo comitato tecnico provinciale anche un rappresentante dello Stato, e cioè l'ingegnere capo del Genio civile. Non avrei avuto senz'altro niente da opporre alla proposta, dato che finora il capo del Genio civile era già rappresentato in seno al comitato; la nostra collaborazione è sempre stata ottima ed è giusto che questo funzionario del Ministero per i Lavori Pubblici faccia parte del comitato stesso. Troviamo però incomprensibile che a questo si vogliano ancora aggiungere due rappresentanti del Provveditorato Opere Pubbliche di Trento: ormai siamo al punto che su 9 membri del comitato tecnico 3 sono rappresentanti del Ministero per i Lavori Pubblici e crediamo che ciò non sia nè assolutamente necessario nè positivo.*

*Già in sede di commissione ho sostenuto il punto di vista di eliminare uno di questi due rappresentanti del Provveditorato Opere Pubbliche: lo sostengo anche ora e presenterò una proposta di emendamento in tal senso.*

*Non so chi dovrebbe essere eliminato, ma se il Provveditore fa già parte del comitato e se si farà sì che egli possa mandare un suo rappresentante, la soluzione migliore sarà lasciare la partecipazione del provveditore al comitato tecnico provinciale così che gli possa partecipare di persona o mandare un suo rappresentante).*

PRESIDENTE: C'è un emendamento, a firma Dalsass, Brugger e Benedikter, che propone di togliere il punto 3) dell'art. 3 nel testo proposto dalla Commissione.

La parola all'Assessore.

SALVADORI (Assessore lavori pubblici e trasporti - D.C.): Evidentemente mi devo rimettere alla decisione del Consiglio; tuttavia, devo ripetere quanto ho avuto modo di esporre alla Commissione, nel senso che la Giunta ritiene opportuno che nel comitato entri a far parte anche l'ispettore generale perchè pensiamo che, se accentuiamo questa rappresentanza, essa non guasti al comitato stesso, soprattutto in previsione dell'esame di lavori che comportano notevoli stanziamenti. Inoltre, nei comitati, non è sufficiente che ci siano solo dei tecnici, ma è anche opportuno, e vorrei dire indispensabile, che ci siano dei funzionari amministrativi per tutta quella parte notevole che attiene all'amministrazione vera e propria. A noi, quindi, sembra opportuno che questa rappresentanza ci sia; comunque decida il Consiglio.

PRESIDENTE: La parola al cons. Benedikter.

BENEDIKTER (S.V.P.): Ich möchte nur kurz bemerken, daß der Regionalausschuß nicht drei, sondern zwei Staatsvertreter vorgeschlagen hat, während es hier jetzt darum geht, ob noch ein dritter dazukommen soll. Also es würde ja bei zwei Staatsvertretern bleiben. Und dann möchte ich erinnern: Es wäre vielleicht sinnvoll, auch die Anzahl der Staatsvertreter zu vermehren, wenn dieses Komitee auch über die Projekte zu urteilen hätte, welche vom Staat subventioniert werden. Dann hätte es einen Sinn, die Anzahl der Staatsvertreter zu verstärken. Aber wir wissen, daß das nicht der Fall ist, obwohl es grundsätzlich eigentlich so sein sollte, daß dieses Komitee alle Projekte, auch die vom Staat subventionierten, beurteilt. Und noch auf ein Drittes möchte ich aufmerksam machen: Wir hatten ursprünglich vorgeschlagen, daß ein eigenes Komitee auf Provinzebene, das alle Projekte öffentlicher Arbeiten, sowohl die von der Region als auch die vom Staat subventionierten, koordiniert, und wir hatten dort eine entsprechende Vertretung des Ministeriums für öffentliche Arbeiten vorgesehen. Dieses Koordinationskomitee ist fallen gelassen worden und damit auch diese Idee. Daher erscheint es meiner Ansicht nach nicht richtig, daß man nun die Staatsvertretung auf ein Drittel der normalen Zusammensetzung dieses Komitees verstärkt. Ein Drittel ist einfach zuviel. Ich möchte auch daran erinnern, daß in keinem der Provinzgesetze, die wir haben — sei es nun das sogenannte urbanistische Komitee, sei es das technische Komitee für den Volkswohnbau und andere technische Komitees —, eine bis zu einem Drittel gehende Vertretung des Staats vorgesehen ist. Das ist besonders für die Provinz Bozen von praktischer Bedeutung, weil wir wissen, daß bei einer Zusammensetzung von 9 Mitgliedern, wenn die drei Staatsvertreter einer Volksgruppe angehören, alle anderen 6

der anderen Volksgruppe angehören müssen, so daß keine Möglichkeit besteht, eventuell auch zwischen den Volksgruppen eine gewisse Wahl zu haben. Ich bin daher der Ansicht, daß der Ausschuß bei seinem Vorschlag bleiben sollte, daß zwei Vertreter der Außenstelle des Ministeriums für öffentliche Arbeiten belassen werden.

*(Vorrei far osservare brevemente che la Giunta regionale ha proposto non tre ma due rappresentanti dello Stato, mentre qui si parla ora di aggiungerne un terzo. Si resterebbe dunque a due rappresentanti. Vorrei ancora ricordare che sarebbe forse sensato aumentare il numero dei rappresentanti dello Stato se il comitato dovesse decidere anche in merito ad opere da questo sovvenzionate. Noi sappiamo però che ciò in pratica non avviene anche se per principio il comitato dovrebbe valutare ogni progetto, compresi quelli di finanziamento statale. Vorrei poi far notare ancora come inizialmente avessimo proposto che un apposito comitato provinciale si occupasse della coordinazione di tutti i progetti riguardanti le opere pubbliche, tanto sovvenzionate dalla Regione quanto dallo Stato, e che in esso fosse prevista anche una corrispondente rappresentanza del Ministero dei Lavori Pubblici. Il comitato di coordinamento è stato poi lasciato cadere e con ciò anche l'idea; non mi sembra perciò giusto rafforzare, fino a portarla ad un terzo, la rappresentanza dello Stato in seno al comitato tecnico provinciale. Un terzo è semplicemente troppo.*

*Vorrei ancora ricordare che nessuna delle leggi provinciali attuali — sia quella riguardante il comitato cosiddetto urbanistico sia quella sul comitato tecnico per l'edilizia popolare ed altri comitati tecnici — prevede una rappresentanza dello Stato per un terzo della consistenza del comitato stesso. Ciò ha significato pratico soprattutto per la provincia di Bolzano*

*perchè sappiamo che, se su un totale di 9 membri i 3 rappresentanti dello Stato appartengono ad un gruppo linguistico, gli altri 6 dovranno appartenere tutti all'altro gruppo precludendo in tal modo ogni possibilità di effettuare una certa scelta fra i due gruppi etnici. Penso perciò che la Giunta dovrebbe rimanere sulla sua proposta e limitare a due i rappresentanti dell'ufficio periferico del Ministero dei Lavori pubblici).*

PRESIDENTE: La parola all'Assessore.

SALVADORI (Assessore lavori pubblici e trasporti - D.C.): Amichevolmente, mi si consenta di dire che il discorso impostato ora dal cons. Benedikter è un po' comico, perchè lo si può accostare al discorso della minestra di mezzogiorno, nella quale egli volesse considerare che l'acqua proviene dal Sudtirolo, il latte da una mucca di Taio e la pasta da Napoli, e, in base a questa rivelazione, concludesse che nella minestra non è rispettata la proporzione etnica. Mi scusi la battuta, ma mi pare che non ci siamo, in quanto qui stiamo discutendo della composizione di un comitato tecnico. Ora io vorrei chiedere: ne fate una questione di rappresentanza etnica o di rappresentanza tecnicamente qualificata? Noi i vostri problemi li comprendiamo, ma qui il discorso deve essere un altro. Devo poi dire che i rappresentanti dello Stato da noi proposti erano due e che è stata la Commissione a portarli a tre.

BENEDIKTER (S.V.P.): Al contrario!

SALVADORI (Assessore lavori pubblici e trasporti - D.C.): Se la memoria non mi tradisce, le cose stanno così. Dopo di che, non ho che da dire che, se il Consiglio decide diversamente, noi non ne facciamo una tragedia.

PRESIDENTE: La parola al cons. Dalsass.

DALSASS (S.V.P.): Nur um ein wenig auf die Ausführungen von Assessor Salvadori zu antworten. Vorhin sagte der Assessor, daß es unbedingt notwendig wäre, derartige Techniker im technischen Beirat des Landes vorzusehen, weil große Projekte auch dem technischen Beirat des Landes unterbreitet werden müssen und weil man hier doch mit Sachkenntnis vorgehen müsse. Ich sage nur eines: Wenn es wirklich nur auf eine Person ankäme, um diese Projekte zu begutachten, dann wäre es sehr sehr traurig bestellt. Andererseits habe ich bereits vorhin gesagt, wenn man eine bestimmte Person in einen technischen Beirat des Landes hineinnehmen will, diese Person sowie so hineinkommen kann indem man sagt, daß der Provveditore hineinkommt und in seiner Vertretung eventuell ein anderer. Ich glaube nicht, daß man wegen dieser einen Person sagen kann, die anderen verständen überhaupt nichts, es käme nur auf diese Person an, damit die Projekte ordentlich begutachtet und überprüft werden. Aber so hat es beinahe der Assessor herausgebracht. Und außerdem sagt er ja: Es ist doch ein Unterschied zwischen Provveditore und Ispettore. Das verstehe ich auch, weil der eine vielleicht der Verwaltungslaufbahn angehört und der andere der technischen Laufbahn. Aber wenn es wirklich um Verwaltungsprobleme geht, die auch in diesem Beirat besprochen und gelöst werden müssen, dann haben wir doch einen eigenen Experten in diesem technischen Beirat drinnen, wie man hier unter Punkt 4 lesen kann. Dieser ist eigens dazu berufen, um Auskunft zu geben über Verwaltungsfragen und über juristische Fragen. Also ist es mir nicht verständlich, daß man hier beide hineinnehmen will: einen Techniker und einen Verwaltungsmann. Der Vorschlag den

Chefingenieur des Staatsbauamtes hineinzunehmen, der von den Landesassessoren für öffentliche Arbeiten stammt, sieht vor, den Chefingenieur anstelle des Inspektors hineinzunehmen — Assessor Salvadori hat das verschwiegen —, so daß man einen Vertreter vom Provveditorat drinnen hat und den anderen vom Staatsbauamt, d.h. zwei Vertreter der staatlichen Verwaltung: den Provveditore in Trient und den Chef des Staatsbauamtes in Bozen. Man wollte mit diesem Vorschlag den Inspektor ersetzen und nicht daß man diesen noch dazu genommen hätte. Das war nie unsere Absicht. Und deswegen ist auch dieser Vorschlag, den Chef des Staatsbauamtes noch zusätzlich hineinzugeben, mit Mehrheit von der Kommission beschlossen worden, nicht aber mit unserer Zustimmung. Ich bitte den Ausschuß, er möge es doch verstehen, daß man den technischen Beirat bei der Zahl 9 beläßt, wie er bereits früher war, und daß man ihn nicht noch um eine Einheit erhöht. So hätten wir von beiden Ämtern einen Vertreter drinnen. Übrigens sind von keinem anderen Amte zwei Vertreter vorgesehen, auch vom Schulamt und vom Provinzialarzt usw. Ich sehe es nicht ein, warum man gerade von diesem Amte zwei Vertreter in den Landesbeirat entsenden soll.

*(Soltanto per rispondere alle asserzioni dell'Assessore Salvadori: secondo lui è assolutamente necessario prevedere la presenza di tali tecnici nel comitato provinciale perchè anche a questo vengono sottoposti progetti di grande mole per cui è necessaria una vasta esperienza. Vorrei dire soltanto che se l'esame dei progetti dipendesse da una sola persona sarebbe una cosa ben triste. D'altronde ho già detto prima che se si vuole far entrare una certa persona nel comitato tecnico provinciale, lo si può fare facilmente dicendo che del comitato stesso fa parte il Provveditore od un suo rap-*

presentante. Non credo che si possa dire rispetto a questa persona che gli altri non capiscono niente e che da essa soltanto dipende una coscienziosa valutazione e controllo dei progetti. L'Assessore si è espresso pressapoco così ed ha affermato inoltre che il Provveditore e l'Ispettore sono due cose ben diverse. Questo è chiaro anche per me perchè l'uno appartiene probabilmente alla carriera amministrativa, l'altro al personale tecnico: se si tratta però di problemi esclusivamente amministrativi, che devono essere discussi e risolti anche in un comitato tecnico, abbiamo già un esperto, come si può leggere al punto 4), che funge esclusivamente da consigliere per le materie giuridiche ed amministrative. Non mi spiego perchè come si voglia introdurre nel comitato tanto un tecnico quanto un esperto di amministrazione. La proposta dell'Assessore provinciale ai lavori pubblici prevede l'inclusione nel comitato dell'ingegnere capo del Genio civile al posto dell'Ispettore, ciò che l'Assessore Salvadori non ha detto. In tal modo nel comitato ci sarebbe un rappresentante del Provveditorato alle Opere Pubbliche ed uno del Genio civile: l'amministrazione statale verrebbe rappresentata dal Provveditore alle Opere pubbliche di Trento e dal capo del Genio civile di Bolzano. La proposta tendeva invece a sostituire l'Ispettore e non ad includerlo nel comitato insieme con gli altri; per questo la proposta di chiamare a far parte del comitato anche il capo del Genio civile è stata accolta dalla commissione a maggioranza ma senza la nostra approvazione. Pregho la Giunta di comprendere e di lasciare in numero di 9 i membri del comitato, senza aumentarli di un'altra unità, così da avere un rappresentante per ciascuno dei due uffici. Del resto non sono previsti due rappresentanti per nessun altro ufficio, nè per il Provveditorato agli studi, nè per l'ufficio del medico provinciale ecc. e non vedo perchè proprio qui si do-

vrebbero ammettere due rappresentanti nel comitato).

PRESIDENTE: Metto in votazione l'emendamento proposto dal cons. Dalsass e altri, di stralciare il punto 3), chi è d'accordo è pregato di alzare la mano; è accolto.

E' posto in votazione l'art. 3 così emendato, chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: approvato a maggioranza con 3 astensioni.

#### Art. 4

*Le adunanze dei Comitati per i lavori pubblici sono valide con la presenza della maggioranza assoluta dei membri effettivi.*

*I pareri sono adottati col voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.*

Metto in votazione l'art. 4, chi è d'accordo è pregato di alzare la mano; approvato.

#### Art. 5

*Non è necessario provocare un nuovo parere per gli aumenti di spesa conseguenti a variazioni quantitative e qualitative, che siano contenute entro il limite del quinto del progetto approvato e tali da non mutare essenzialmente la natura delle opere.*

*Non occorre altresì un nuovo parere quando si tratti di progetto di stralcio di un progetto esecutivo già approvato.*

E' posto in votazione l'art. 5, chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: approvato all'unanimità.

La Commissione propone di sopprimere l'art. 6. Chi è favorevole alla soppressione dell'art. 6? Approvata all'unanimità.

#### Art. 7

*La legge regionale 16 dicembre 1955, n. 28, è abrogata.*

*La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.*

E' posto in votazione l'art. 7, chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: approvato all'unanimità.

Chi chiede la parola per dichiarazione di voto? Nessuno. Prego distribuire le schede.

*(Segue votazione a scrutinio segreto).*

Esito della votazione: votanti 37 - voti favorevoli 30, contrari 4, schede bianche 3. Il disegno di legge è approvato (\*).

Comunico che la seduta della Commissione legislativa all'agricoltura è rinviata a venerdì mattina alla stessa ora per consentire ai signori commissari di partecipare ai riti commemorativi del primo anniversario della scomparsa dell'Assessore Pedrini.

La seduta è tolta; i lavori riprenderanno alle 15. Nel frattempo, i gruppi potranno esaminare il testo delle delibere di impugnazione dei decreti ENEL, che saranno proposte dalla Giunta. Fra mezz'ora i signori consiglieri avranno i due testi. Il Consiglio provinciale di Bolzano è convocato per venerdì prossimo alle ore 9.30. La seduta è tolta.

*(Ore 11.10).*

*(Ore 15.20).*

PRESIDENTE: La seduta ha inizio. Attendo una proposta della Giunta; se non mi vengono presentate proposte, passo al punto 2) dell'Ordine del giorno.

La parola all'Assessore Albertini.

ALBERTINI (Assessore industria e turismo - D.C.): Propongo l'inserimento all'Ordine del giorno di **due nuovi punti**: il primo

*è la delibera di autorizzazione alla Giunta regionale a promuovere in via incidentale, nel corso del giudizio avanti il Tribunale superiore delle Acque pubbliche, la questione di legittimità costituzionale avanti la Corte costituzionale per l'annullamento della legge statale 6 dicembre 1962 n. 1643 e atti complementari aventi forza di legge sulla istituzione e organizzazione dell'ENEL. La richiesta riguarda una deliberazione già presa dalla Giunta regionale, di ricorrere contro il decreto dell'ingegnere capo del Genio civile di Bolzano, che revoca la visita sopralluogo e la istruttoria sulla domanda di derivazione, a scopo di sfruttamento idroelettrico, degli affluenti di sinistra del fiume Adige nella zona tra Merano e Bolzano. La richiesta viene presentata nel dubbio che, nel corso del giudizio, dovesse essere sollevata la questione di costituzionalità in via incidentale e che il Giudice potesse interpretare la legge nel senso che una autorizzazione della Giunta non sia sufficiente e valida per sollevare il tema della legittimità costituzionale. Il successivo provvedimento del quale viene proposto l'inserimento all'Ordine del giorno, riguarda invece una *impugnazione diretta dei decreti di espropriazione di imprese elettriche aventi sede nella nostra Regione*, impugnazione che è ritenuta necessaria per i motivi che esporremo illustrando la delibera.*

PRESIDENTE: Si distribuiscono le schede. La votazione, si risponda sì o no, riguarda l'inserimento all'Ordine del giorno della delibera di autorizzazione alla Giunta regionale a promuovere in via incidentale nel corso del giudizio avanti il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche la questione di legittimità costituzionale avanti la Corte costituzionale per l'annullamento della legge statale 6 dicembre 1962 n. 1643 e atti complementari sulla istituzione e organizzazione dell'Enel; e l'inserimento all'Ordine del giorno della seconda delibera

(\*) Vedi Appendice a pag. 42

riguardante l'impugnazione avanti la Corte costituzionale del D.P.R. 18 aprile 1963, n. 578, atto avente forza di legge, con il quale è stata trasferita all'ENEL la s.p.a. Trentina di elettricità, per violazione degli artt. 5 e n. 5,9 e 10 dello Statuto speciale, in quanto con il decreto stesso viene applicata anche nella Regione Trentino-Alto Adige la legge 6.12.1962 n. 1643 istitutiva dell'ENEL, sottraendo quindi i relativi poteri alla competenza regionale prevista dai citati articoli, chiedendo inoltre, nella medesima sede, la dichiarazione di incostituzionalità, per connessione degli artt. 1, 4, 5, 6 della legge 6 dicembre 1962 n. 1643, dell'art. 1 del D.P.R. 15 dicembre 1962 n. 1670 e degli artt. 1 fino a 14 del D.P.R. 4 febbraio 1963 n. 36 in quanto contrastanti con lo Statuto speciale del Trentino-Alto Adige e quindi inapplicabili e inefficaci nel territorio del Trentino-Alto Adige e ai rapporti giuridici costituiti dalla Regione.

La parola al cons. Nardin .

NARDIN (P.C.I.): Signor Presidente, noi voteremo contro questa richiesta; mi pare comunque chiaro che occorran due votazioni distinte. Si tratta di due cose ben diverse, a proposito delle quali qualche consigliere potrebbe assumere due atteggiamenti diversi.

PRESIDENTE: Va bene; allora si vota per l'autorizzazione a sollevare, in via incidentale, il tema della costituzionalità, avanti il Tribunale superiore delle acque. Perchè la proposta sia accettata occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei presenti.

Esito della votazione: presenti e votanti 31, 27 sì, 4 no.

L'inserimento ha ottenuto la maggioranza richiesta ed è quindi approvato.

Passiamo ora all'inserimento all'Ordine del giorno della seconda delibera; si distribuiscono le schede.

*(Segue votazione a scrutinio segreto).*

Esito della votazione: votanti 32 - sì 24, no 7; l'inserimento è approvato.

Passiamo alla discussione della prima delibera.

## IL CONSIGLIO REGIONALE

*Vista l'ordinanza dell'Ufficio del Genio Civile di Bolzano in data 11 maggio 1963 n. 1484/D/1154 con la quale è stata revocata l'ordinanza dell'Ufficio del Genio Civile di Bolzano in data 23 marzo 1963 nr. 1432-D/1154 dello stesso Ufficio con la quale era stata disposta l'apertura dell'istruttoria sulla domanda di concessione sugli affluenti di sinistra del fiume Adige nella tratta tra Merano e Bolzano a scopo di produzione di energia elettrica.*

*Considerato che la Giunta regionale ritiene che l'ordinanza di revoca menzionata sia illegittima per violazione di legge (difetto di motivazione) ha chiesto l'annullamento di essa al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche affermando i diritti della Regione in base all'articolo 10 dello Statuto speciale.*

*Ritenuto anche che la Giunta debba essere autorizzata a promuovere incidentalmente la questione di legittimità costituzionale avanti la Corte costituzionale della legge 6 dicembre 1962, numero 1643 e atti complementari, sulla istituzione ed organizzazione dell'ENEL.*

Ciò premesso:

*d e l i b e r a :*

*— di autorizzare la Giunta regionale a promuovere in via incidentale nel corso del giudizio avanti il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche la questione di legittimità costituzionale avanti la Corte costituzionale per l'annullamento della legge statale 6 dicembre 1962*

*n. 1643 e atti complementari sulla istituzione e organizzazione dell'ENEL.*

Chi prende la parola? La parola all'Assessore Albertini.

ALBERTINI (Assessore industria e turismo - D.C.): Durante le sedute dell'8, 9 e 10 dello scorso gennaio, il Consiglio regionale ha esaminato ampiamente il tema, discutendo la proposta di impugnazione della legge 6 dicembre 1962 n. 1643, istitutiva dell'ENEL, su analoga proposta avanzata dal gruppo della S.V.P. Durante quella discussione, la Giunta regionale ha illustrato il proprio punto di vista ed il problema della posizione della Regione nei confronti dell'ENEL: sembrava pacifico che una legge ordinaria non potesse in alcun modo modificare posizioni che erano garantite da una legge costituzionale, il nostro Statuto di autonomia, soprattutto per quanto riguardava l'art. 10 e la possibilità della Regione di richiedere delle concessioni di sfruttamento idroelettrico, in concorrenza con i privati e con l'ENEL. Nel corso di quella discussione fatta dal Ministro dell'industria, on. Colombo, il quale, nel corso della discussione al Parlamento della legge sull'ENEL e dell'emendamento che era stato presentato dai parlamentari della Regione a garanzia dei diritti statutarî, ebbe a dichiarare che tale emendamento era pleonastico, quando non addirittura pericoloso, in quanto appariva evidente che una legge ordinaria non avrebbe mai potuto toccare dei diritti costituzionalmente concessi e garantiti. Per i diritti finanziari eravamo tranquilli, in quanto la legge istitutiva dell'ENEL stabiliva che l'Ente subentrava alle società private in tutti gli obblighi; per quanto riguardava gli altri diritti, e specialmente quelli dell'art. 10, le dichiarazioni del relatore De Cocci e quelle del Ministro Colombo, in sede di discussione parlamentare, rimanevano agli atti

del Parlamento: gli atti della relazione preparatoria e le dichiarazioni del Ministro negli atti e nei verbali parlamentari, costituivano l'interpretazione della legge. Di fronte a questa situazione, a questa dichiarata volontà del Governo, il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, ritenne di non accettare la proposta di impugnazione della legge ENEL presentata dai colleghi della S.V.P. Successivamente, la Regione decise di subentrare alla domanda di sfruttamento a scopo idroelettrico delle acque del rio Sinigo ed altri, nella zona fra Merano e Bolzano, che era stata presentata in data 14 febbraio 1958 all'ing. Ravelli.

La nostra domanda di ammissione all'istruttoria, presentata in data 8 febbraio 1963, fu accolta dal Genio Civile a termini di legge. Successivamente, con decreto dell'11 maggio 1963, l'ingegnere capo del Genio Civile di Bolzano revocava a tutti gli effetti l'ordinanza precedente, annullando praticamente l'istruttoria: quale motivazione, il provvedimento recava soltanto un richiamo « vista la legge 6.12.1962, n. 1643 ». Questa revoca rendeva palese che gli organismi dello Stato interpretavano la legge ENEL nel senso che essa poteva sottendere o togliere i diritti che sono previsti dall'art. 10 dello Statuto e che la Regione non avrebbe più avuto il diritto di chiedere, nè titolo a farlo, alcuna concessione di derivazione di acque a scopo di sfruttamento idroelettrico nel territorio della Regione stessa. Se tale interpretazione si fosse consolidata, avverrebbe che una legge ordinaria avrebbe modificato l'art. 10 dello Statuto, che è legge costituzionale. Sarebbe una interpretazione in totale contrasto con quella ufficialmente offerta, in Parlamento, dallo stesso Ministro dell'industria. Tutti sanno infatti che queste posizioni amministrative che ci sono garantite dall'art. 10, possono essere modificate anche con legge ordinaria, ma soltanto

quando tale legge sia emanata dallo Stato in accordo con la Regione: si sarebbe dovuto, eventualmente, proporre alla nostra Regione una regolamentazione diversa dei diritti che ci derivano dallo Statuto, attraverso un provvedimento che fosse concertato fra noi e lo Stato; per questo abbiamo delegato dei compiti alla Commissione affari generali, per questo abbiamo costituito un comitato di tecnici, che possa proporre una nuova formulazione dell'art. 10. Non è stato fatto. Logico quindi che la Giunta regionale, di fronte ad un provvedimento che pone nel nulla i diritti statutari della Regione, non potesse che proporre ricorso al Tribunale superiore delle acque, per l'annullamento del provvedimento del Genio Civile. Tuttavia, in quella sede, può sorgere, in via incidentale, il tema della legittimità costituzionale della legge ENEL, alla quale il decreto si richiama, se cioè l'art. 1 della legge ENEL debba essere interpretato come la concessione all'ente di un diritto esclusivo, senza nessun diritto preferenziale. E' sorto anche il dubbio che la Giunta possa avere il potere di dare tale mandato ai propri difensori; si ritiene di sì, ma non si vorrebbe che poi, per una particolare interpretazione, il Giudice fosse di opinione contraria e che, per insufficiente legittimazione dei nostri rappresentanti, fosse impossibile proseguire nel giudizio. Per questo timore la Giunta ha ritenuto più prudente chiedere al Consiglio regionale una deliberazione con cui — in base alle disposizioni per cui spetta al Consiglio stesso di impugnare le leggi avanti la Corte costituzionale — siano evitate le possibili controversie che sorgessero in sede di Tribunale delle acque, quanto, in via incidentale, il tema della legittimità fosse sollevato. Si tratta di un giudizio che ha importanza eccezionale per la Regione: da esso infatti sapremo se i nostri diritti ci sono ancora, o se essi devono considerarsi modificati. La Regione non ha voluto, non ha cercato questa controversia: è ne-

cessario aprirla in vista della revoca che è stata decisa. Se l'istruttoria avesse seguito il suo corso regolare, la Regione avrebbe esaminato l'opportunità di realizzare l'iniziativa, quella di procedere, eventualmente, in una azione concordata con l'ENEL, ed anche quella di non realizzare affatto l'impianto. Ora, questa revoca ci nega ogni diritto. E' impossibile non impugnare il provvedimento: se fosse stato possibile seguire una strada diversa da questa, la Giunta la avrebbe seguita. Noi abbiamo avuto contatti con l'ENEL, col Ministro, abbiamo avuto delle promesse, abbiamo chiesto che la Regione non fosse posta in questa condizione: ciò nonostante è venuto un provvedimento che ha pregiudicato i nostri diritti, che compromette anche tutte le nostre possibilità di proposte future per una revisione degli articoli riguardanti i nostri diritti, se noi non ci opponiamo.

PRESIDENTE: Chi chiede la parola? Nessuno? Allora metto in votazione la delibera; perchè sia approvata occorrono 25 voti, cioè la maggioranza assoluta dei voti assegnati al Consiglio. Si distribuiscano le schede...

NARDIN (P.C.I.): Signor Presidente...

KESSLER (Presidente G.P. Trento - D.C.): Ma siamo in votazione...

NARDIN (P.C.I.): Signor Presidente, posso parlare?

PRESIDENTE: Parli; eravamo in votazione.

NARDIN (P.C.I.): Non credo che quando si dice « si distribuiscano le schede » si sia in votazione. Comunque, sarò breve. Se si dovesse riscrivere oggi l'art. 10 dello Statuto, in presenza dell'attuale situazione e dell'ENEL,

non dubito che la dizione sarebbe diversa, che sarebbe più opportunamente condizionata alla considerazione dei diritti della Regione, specialmente per quanto riguarda le necessità che nella Regione devono essere appagate, per quanto riguarda il rifornimento di energia elettrica. Non è possibile, oggi, continuare ad ancorarsi ad un articolo che fu scritto ed elaborato in una determinata situazione politico-economica del nostro Paese, specialmente dopo l'ampia prova che è stata data non di volerlo disattendere, ma della impossibilità di garantire, attraverso esso, una cosa che è essenziale: la disponibilità, per la Regione, di un quantitativo di energia elettrica sufficiente ai suoi bisogni. Questo discorso, di fronte ai diritti-resi metafisici dall'atteggiamento assunto dalle società idroelettriche, che in ogni modo hanno tentato di eludere le disposizioni dello statuto — non regge più. Oggi la situazione è cambiata; oggi c'è l'ENEL, che noi comunisti, sia chiaro — e lo abbiamo detto in Parlamento ed in questa sede — non consideriamo un mito, ma che tuttavia costituisce uno strumento nuovo e più valido per lo svolgimento di una politica dell'energia per quanto riguarda anche i fabbisogni della nostra Regione. E' indispensabile, per noi, modificare l'art. 10, non solo per le esperienze negative che con questo articolo abbiamo fatto, con una applicazione che ha travisato la volontà dei Costituenti, ma perchè, soprattutto, è indispensabile che fra la nostra Regione e l'ENEL intervengano rapporti tali per cui il fabbisogno di energia per la nostra Regione sia sempre garantito. Questa garanzia mi pare sia stata affermata chiaramente dai dirigenti dell'ENEL quando essi hanno fatto richiesta di un preciso programma della Regione e di precise richieste per quanto riguarda i bisogni. C'è tutta una situazione nuova da considerare, una situazione che porta alla necessità di una revisione dell'art. 10, ed è meglio rinunciare a determinati diritti, che finora sono

stati soltanto scritti sulla carta — come il famoso quinto comma dell'art. 10 — per ottenere qualcosa attraverso le modifiche, conseguendo dall'ENEL vantaggi che, finora, abbiamo vanamente inseguiti. L'ENEL deve, sul piano operativo, agire così che siano tenute nella dovuta considerazione le convenienze e le esigenze delle varie zone, in una omogenea politica dell'energia; noi dobbiamo essere tenuti in considerazione come una zona omogenea che può formulare precise richieste alle quali l'ENEL deve corrispondere. Del resto, signor Assessore, una presa di posizione politica non deve mai essere disgiunta da un esame di merito della situazione. Ed io non capisco perchè oggi, con gli identici motivi, dovremmo accettare l'impugnazione della legge ENEL che avevamo respinto, ponendoci praticamente su posizioni che avevamo rifiutato quando la richiesta e la proposta ci vennero dalla S.V.P. In questo caso poi, se c'era un programma, un progetto da non acquistare, era proprio il progetto in questione; si informi, signor Assessore, e non soltanto dai progettisti, che sono poi anche i venditori; ci sono anche altri tecnici, di pari e forse di maggior valore, i quali affermano trattarsi di un progetto assai poco valido economicamente, anzi lo ritengono una autentica patacca. Se poi guardiamo al valore economico dell'iniziativa, dobbiamo anche tener presente che l'impianto idroelettrico di cui al progetto, riguarda lo sfruttamento di una concessione che tocca una vasta zona, già povera di risorse idriche: si farebbe, nè più nè meno, quanto hanno fatto finora i grossi monopoli elettrici in tutta Italia, impoverendo paurosamente intere zone del Paese. Se, quindi, c'è una iniziativa da non sfruttare a scopo idroelettrico, è proprio questa. E' troppo comodo considerare il problema ed esporlo soltanto con dissertazioni di carattere giuridico, senza tener presenti anche i suoi riflessi economico sociali. Noi criticiamo

mo l'acquisto di questa concessione di un progetto che non è attuabile; ed anche va tenuto presente che, data la particolare situazione, la resistenza incontrata fra gli abitanti della zona, la decisione del Ministero dei Lavori pubblici può anche essere stata assunta su pressioni locali, per impedire uno sconvolgimento della già povera economia agricola locale. Per queste ragioni voteremo contro la richiesta della Giunta.

**PRESIDENTE:** La parola al cons. Kessler.

**KESSLER (Presidente G.P. Trento - D.C.):** Il nostro gruppo voterà a favore della delibera, per le ragioni che andrò illustrando. Vorrei ricordare anzitutto che la posizione nostra, e quella della Giunta regionale, sono identiche oggi a quelle che furono assunte in sede di discussione della impugnazione della legge ENEL. Fummo contrari allora alla proposta di impugnazione, perchè eravamo nella convinzione che una legge ordinaria non potesse in nessun caso togliere alla Regione i diritti che le erano costituzionalmente garantiti. La Giunta regionale ha richiamato, illustrando la sua richiesta, le dichiarazioni che erano state autorevolmente espresse dal Governo ed in sede parlamentare, quando da parte dei nostri parlamentari fu presentato un emendamento che conteneva l'esplicito riconoscimento dei nostri diritti; emendamento che fu ritirato su richiesta del Governo, ed in base alle sue assicurazioni, perchè, si disse, avrebbe costituito un precedente inutile e, forse, pericoloso. Se, successivamente, il Governo non avesse tenuto fede a queste sue dichiarazioni — dichiarammo nel corso di quella discussione — noi avremmo impugnato i provvedimenti relativi.

Ora ci troviamo di fronte al fatto che avevamo ipotizzato; ad una applicazione erronea

della legge ENEL, che configura una lesione dei nostri diritti. Tutta la discussione di politica generale che è stata svolta qui da Nardin, è fuori posto: non si tratta di essere o di dichiararsi pro o contro l'ENEL a favore o meno della nazionalizzazione dell'energia elettrica.

Noi siamo per l'ENEL, siamo favorevoli alla nazionalizzazione dell'energia, ma questo non è un buon motivo per accettare che i nostri diritti costituzionali siano lesi o messi in non cale da una legge ordinaria. Non respingiamo, o non abbiamo mai respinto una modifica dell'art. 10 dello Statuto, ma non possiamo ammettere che si tocchino i nostri diritti, senza interpellare almeno la Regione: la strada per il Governo, c'era.

Su quella strada, in quella sede, sarebbe stata possibile ed auspicabile una realistica discussione. Noi siamo qui, in Consiglio regionale, anche per tutelare i diritti della Regione che sono diritti delle nostre popolazioni: e non possiamo ammettere che, nonostante i nostri interventi presso il Governo in difesa di questi diritti, non si sia nemmeno ascoltati, che si contrastino ora addirittura le stesse interpretazioni che il Parlamento ed il Governo hanno dato della legge. Non vi è altra strada che la impugnazione, se non vogliamo mancare ad un nostro dovere fondamentale.

Ripeto che non si tratta qui di fare il discorso pro o contro l'ENEL, ma si tratta di far rispettare i nostri diritti: lo Stato aveva ed ha il diritto di realizzare ogni sua riforma, ma non deve nè può farlo calpestando i nostri interessi. Siamo lieti di constatare che la Giunta ha coerentemente tenuto fede agli impegni presi in sede di discussione della proposta di impugnazione, in gennaio. Daremo, con tutta tranquillità, il nostro voto a questa delibera, sicuri di trovarci così fedelmente sulla strada della difesa dei nostri interessi e di adempiere a quello che

è soltanto un nostro stretto dovere di consiglieri regionali, di fronte alla situazione che si è venuta creando.

PRESIDENTE: La parola al cons. Paris.

PARIS (P.S.I.): Non so se dobbiamo credere veramente alle dichiarazioni del capogruppo della D.C., per quanto riguarda la coerenza del suo partito: basta guardare la posizione che la D.C. ha assunto in materia in sede nazionale e quella che sta assumendo qui. Quando discutemmo a gennaio la proposta di impugnazione della legge ENEL i gruppi furono tutti dello stesso, coerente atteggiamento che oggi assumono: le sinistre contro, la S.V.P. e le destre a favore, soltanto la D.C. ha mutato radicalmente la propria opinione; i socialdemocratici, che allora furono contrari, oggi nascondono la testa sotto la sabbia, come lo struzzo che si illude così che il leone non arrivi...

TANAS (P.S.D.I.): Non abbiamo ancora dichiarato il nostro atteggiamento...

PARIS (P.S.I.): Fammi un favore: se me lo hai detto poco fa...

TANAS (P.S.D.I.): Mi guarderò bene dal farti altre confidenze...

PARIS (P.S.I.): Se tu mi avessi detto di tenerlo per me non ne avrei assolutamente fatto parola.

Ora la Giunta regionale prende pretesto della violazione di un articolo del nostro Statuto per chiedere l'annullamento, ma come sempre la Giunta regionale attende lo scoccare dell'ultima ora utile, anzi dell'ultimo secondo: essa ci chiede addirittura l'autorizzazione per una pronuncia della Corte costituzionale, quando, per difendere i diritti della Regione, sarebbe ba-

stato chiedere l'annullamento dell'ordinanza del Genio Civile di Bolzano. Se il Tribunale delle acque dichiarerà nulla l'ordinanza, i nostri diritti saranno salvi. Non dobbiamo essere noi a chiedere una pronuncia della Corte costituzionale: sarà eventualmente il Tribunale delle acque a promuovere il giudizio di costituzionalità, se il dubbio si manifestasse. Così la Giunta e la D.C. sarebbero coerenti col loro atteggiamento dello scorso gennaio, invece prendono a pretesto una ordinanza per mettere in discussione tutta la legge ENEL. Ecco perchè noi voteremo contro questa delibera: il nostro atteggiamento, ora come in gennaio, è univoco; è quello, oggi, che avevamo ieri in questa sede e nel Parlamento nazionale.

PRESIDENTE: La parola al cons. Tanas.

TANAS (P.S.D.I.): Signor Presidente, stiamo esaminando un argomento che ha certamente una importanza enorme, e dobbiamo esprimere su questo argomento il nostro parere, così improvvisamente, senza che sia stato possibile — poichè stamane, venendo a Bolzano, la ignoravamo — studiare la questione; un parere che, come gruppo politico, avevamo già espresso votando contro la proposta del cons. Benedikter per non contrastare l'iter della legge ENEL, anche se ben sapevamo che la legge stessa toccava alcune delle prerogative che ci sono riservate dallo Statuto speciale di autonomia. Oggi questa discussione ci lascia perplessi, e non perchè si voglia nascondere il capo sotto la sabbia; ci lascia perplessi perchè ci troviamo di fronte ad una richiesta di impugnazione dei decreti emanati sulla legge ENEL. Sappiamo dei promemoria che sono stati presentati, delle promesse fatte dal Ministro Colombo, non mantenute, ignorando una legge costituzionale dello Stato, violando e menomando quanto meno il contenuto dell'art. 10 del nostro Statuto;

perplexi perchè vediamo che i colleghi consiglieri della regione di Aosta — e non sono certamente, Paris, contrari alla nazionalizzazione dell'energia elettrica i partiti cui appartengono i dirigenti della regione aostana — approvano l'impugnazione di analoghi decreti. No, quindi, per mettere la testa nella sabbia, ma per un meditato senso di responsabilità, il mio gruppo si asterrà dalla votazione, poichè non intende essere contro lo spirito dell'autonomia, nè ostacolare la istituzione ed il funzionamento dell'ENEL.

PRESIDENTE: La parola al cons. Kessler.

KESSLER (Presidente G.P. Trento - D.C.): Brevemente, signor Presidente, per ribadire quanto ho detto in precedenza, meglio documentato di quanto non fossi prima. Ho ritrovato il testo delle dichiarazioni che, in gennaio, feci davanti al Consiglio regionale, che voglio rileggere: questo per dire che è completamente falsa l'affermazione fatta, che il nostro atteggiamento sia mutato. « Questo significa che effettivamente la legge dell'ENEL ha violato o no i nostri diritti? Ora, di questo, o si è convinti o non lo si è. Noi non lo siamo, e non lo siamo perchè riteniamo che una legge ordinaria non può intaccare una legge costituzionale ».

PARIS (P.S.I.): E' impossibile!

KESSLER (Presidente G.P. Trento - D.C.): Ma non mi pare, ascolti quanto meno. E proprio argomentavo nei confronti del dr. Magnago e del dr. Benedikter, che, se si fosse verificata successivamente attraverso un atto amministrativo l'ipotesi da loro fatta, e che cioè la legge com'era ledeva i nostri diritti, noi ci

saremmo opposti. Ed è quello che facciamo oggi.

On. Paris, mi lasci dire; i vostri colleghi della Valle d'Aosta hanno promosso l'impugnazione, e non perchè il loro statuto preveda disposizioni diverse o maggiori di quanto non preveda il nostro in materia di acque pubbliche, ma per lo stesso, identico motivo che muove la nostra decisione. Anch'essi partono dal punto di vista del principio, anche loro affermano che il Governo non deve nè può toccare i diritti che sono garantiti dallo Statuto. Oggi i decreti emanati hanno configurato una lesione dei diritti della Valle d'Aosta e nostri, hanno offerto della legge ENEL una interpretazione che è diversa da quella del Ministro e del Parlamento: i consiglieri aostani, per primi, si sono opposti a ciò, ed hanno fatto bene. Non si tratta quindi di un discorso politico, ma si tratta del discorso sui nostri diritti, che, finchè sono nello Statuto, vanno rispettati e salvaguardati dal Governo e dal Parlamento. Si sarebbe potuto trattare, non è stato fatto, secondo quanto noi avevamo chiesto in sede tecnica. Ed allora non sarebbe giusto nè opportuno il ritiro di questo nostro voto, che non è contro l'ENEL, ma è contro una lesione dei nostri diritti, avvenuta dopo un preciso impegno del Governo a coordinare i principi della legge con i nostri diritti statuari. Anche le destre possono darci atto di questo, consigliere Mitolo: in gennaio ritenevamo che non vi sarebbe stata alcuna lesione dei nostri diritti: ora ci troviamo di fronte ad un decreto che è certamente anticostituzionale. Avevamo detto, allora, che non era il momento di impugnare la legge; ora abbiamo la prova che la applicazione della legge configura una violazione dei nostri diritti. Non è quindi sufficiente un ricorso al Tribunale superiore delle acque: per una effettiva difesa dei nostri diritti, bisogna dare la possibilità di sollevare, in quella sede, anche il problema costituzionale.

**PRESIDENTE:** La parola al cons. Ceccon.

**PREVE CECCON (M.S.I.):** Signor Presidente, signor Assessore, loro sanno già quale sarà l'atteggiamento dei consiglieri del Movimento sociale su questa proposta di impugnativa della legge ENEL. Paris ha ricordato la coerenza politica, il capogruppo della D.C. ha rivendicato atteggiamenti e posizioni di identica coerenza. Resta il fatto che quanto avviene sfata la favola benevola, messa in circolazione anche qui, sull'ENEL. Allora, si disse che c'era stata una collusione strana di voti fra S.V.P. e M.S.I., ed anche tra S.V.P., M.S.I. e P.L.I.; oggi si dimostra che quella era soltanto una giusta posizione politica, in difesa degli interessi delle nostre popolazioni. Evidentemente, e lo dicemmo, in quella legge erano messi in discussione i nostri diritti: e non è certo un decreto dell'ingegnere capo del Genio civile di Bolzano quello che coarta i diritti in questione, ma è la legge, dalla quale questo decreto discende, che lo fa. Ricorda, signor Assessore? quando fummo a Roma per discutere della legge ENEL — tutti fummo a Roma, tutti andammo a conoscere lo Spirito Santo — e lei sa che lo Spirito Santo in forma di colomba discese, e noi siamo ricchi: per la nostra politica interna abbiamo il Colombo; per la politica esterna abbiamo i Piccioni, e siamo tutti quanti spiritossantualizzati; — andammo a Roma e il Ministro ci disse: ma non preoccupatevi; volete che lo Stato disattenda i vostri diritti, che sono sanciti costituzionalmente? nemmeno per sogno. Senza riflettere che una legge, quando è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, è una legge esecutiva, che gli organi dello Stato devono applicare anche se essa è incostituzionale.

Noi lo facemmo presente tutto questo, inutilmente; lo facemmo presente in quella riunione. E qui i casi sono due: o il nostro è un

cattivo Stato che fa delle leggi perchè non siano rispettate, o noi siamo cattivi consiglieri regionali, se non difendiamo lo Statuto. A noi spetta la scelta. Il M.S.I. non ha nessuna esitazione nel riaffermare l'atteggiamento che già ha assunto nella prima discussione sulla impugnazione; che è l'identico atteggiamento assunto in sede nazionale quando, dopo che i deputati D.C. ebbero lasciato cadere il loro emendamento a favore dei diritti della Regione, questo emendamento fu raccolto ed illustrato dai deputati del M.S.I., anche se poi fu sepolto sotto il peso delle palline nere che i deputati D.C. depositarono nell'urna per votare contro se stessi e contro gli interessi delle nostre popolazioni, quelle che, oggi, qui, difendiamo. Noi siamo su una linea politica di assoluta coerenza; ed è assurdo sentire quanto propone l'on. Paris di tutelare i diritti delle popolazioni soltanto con un ricorso contro il decreto dell'ingegnere capo del Genio civile di Bolzano: quel decreto ha le sue radici e la sua giustificazione nella legge dello Stato; non possiamo fare diversamente.

Per quanto ho detto, è chiaro che il M.S.I., nel rispetto dello Statuto ed a difesa degli interessi delle popolazioni, voterà a favore dell'impugnazione della legge ENEL.

**PRESIDENTE:** La parola all'Assessore Albertini.

**ALBERTINI (Assessore industria e turismo - D.C.):** Per una osservazione necessaria dopo le osservazioni di Nardin. Egli ha detto che il progetto che abbiamo acquistato economicamente vale poco, anzi non vale nulla, che è assolutamente antieconomico, che lede gli interessi dell'agricoltura, che è fatto male, che è valido soltanto per i venditori. Io vorrei rispondergli che questo progetto è stato esaminato anche dai tecnici, anche dai tecnici della Regione, che lo hanno rivisto attentamente, e lo hanno

ritenuto valido anche dopo un esame di merito dei dati economici. Per quanto riguarda i problemi dell'agricoltura, manterremo, nella eventualità di uno sfruttamento, i contatti coi colleghi Assessori dell'agricoltura e delle foreste ed anche coi privati proprietari nella zona, per conciliare eventualmente le diverse esigenze che si manifestassero. La Regione intende contemperare tutte queste esigenze; si tratta, peraltro, di un esame che non è stato detto, che non si poteva fare finchè la domanda non fosse stata ammessa all'istruttoria.

L'acquisto, da parte nostra, del progetto relativo allo sfruttamento in quella zona, è anteriore alla entrata in vigore della legge ENEL, mentre la domanda non riguarda soggetti che non erano soggetti, in base alla legge stessa, al trasferimento all'ENEL.

Non era possibile condurre trattative in sede di istruttoria. Ora se il decreto ha ragione, non sarà possibile più alcun trasferimento di concessioni, a nessuno e tantomeno alla Regione; non sarà più possibile presentare alcuna domanda, poichè attualmente tutti i corsi d'acqua della Regione sono coperti da richieste. Abbiamo trovato due situazioni, due progetti che erano stati richiesti da privati con riserva di indicare successivamente l'ente che avrebbe sfruttato la concessione; abbiamo voluto, con essi, un accertamento completo, concreto, della esistenza del nostro diritto — non contestato — abbiamo iniziato l'istruttoria perchè lo Stato potesse consolidare la sua interpretazione della legge ENEL, consentendo la salvaguardia dei nostri diritti. Questi i motivi che ci hanno indotti ad iniziare l'istruttoria. L'ordinanza del Genio civile smentisce l'interpretazione che della legge era stata data, sancisce una violazione dello Statuto mediante una legge ordinaria. Il Genio civile di Bolzano aveva ammesso all'istruttoria la nostra domanda, quindi, in un primo tempo — poichè la richiesta fu postero-

re alla legge ENEL — aveva interpretato come noi la stessa legge, ritenendo prevalenti le disposizioni dello Statuto. Ora, revocando quella ordinanza, dimostra che è sopravvenuta una diversa interpretazione. Ora, se noi ricordiamo, non c'è alcuna sconfessione delle nostre precedenti posizioni: abbiamo detto che il diritto della Regione sarebbe stato tutelato in tutte le sedi, quando si fossero concretate lesioni al diritto stesso. Siamo in presenza di una lesione concreta dei nostri diritti: se non ricorriamo per la Regione la partita sarà chiusa, non saranno più possibili ulteriori discussioni sulle modalità dell'art. 10; se rinunciamo ora al nostro diritto, accettiamo questa interpretazione restrittiva della legge e non ci sarà più possibile, per l'avvenire, fare più alcuna domanda di concessione. Potremo ancora fare il discorso sulla monetizzazione dei proventi dell'art. 10, ma ci saremo definitivamente chiusa ogni possibilità di interloquire sul rimanente.

PRESIDENTE: E' stato presentato al testo della delibera un emendamento a firma Dalvit e Albertini: si tratta di un emendamento aggiuntivo. Alla fine della delibera, dopo le parole « e atti complementari sulla istituzione e<sup>1</sup> organizzazione dell'ENEL » va aggiunto « in relazione alle competenze ed ai poteri della Regione Trentino-Alto Adige ». Chi chiede la parola sull'emendamento? Nessuno? Allora pongo in votazione l'emendamento. Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: approvato a maggioranza con sette astenuti.

Ora dobbiamo votare tutta la delibera.

KESSLER (Presidente G.P. Trento - D.C.): Votiamo a scheda segreta.

PRESIDENTE: Se qualcuno lo chiede, altrimenti per alzata di mano.

KESSLER (Presidente G.P. Trento - D.C.): Ma prima aveva detto di distribuire le schede; comunque la chiedo io la votazione a scheda segreta.

PRESIDENTE: Va bene; siano distribuite le schede.

*(Segue votazione a scrutinio segreto).*

Esito della votazione: votanti 40, 33 sì, 5 no, 2 schede bianche.

La delibera, avendo conseguito la maggioranza dei voti richiesta, è approvata (\*).

Passiamo ora alla discussione della « *Delibera di impugnazione avanti la Corte Costituzionale del D.P.R. 18.4.1963, n. 578, con il quale è stata trasferita all'ENEL la S.p.A. Trentina di Elettività* ».

#### IL CONSIGLIO REGIONALE

*Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1963 n. 578 concernente il trasferimento all'Ente nazionale per l'energia elettrica dell'impresa della s.p.a. Trentina di elettricità (pubblicato in G.U. 2 maggio 1963 supplemento ordinario);*

*Visti la legge 6 dicembre 1962, n. 1643 concernente la istituzione dell'Ente nazionale per l'energia elettrica ed il trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche, pubblicata nella G.U. della Repubblica n. 316 del 12 dicembre 1962 ed il decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1962, n. 1670 pubblicato nella G.U. n. 323 del 19 dicembre 1962 concernente l'organizzazione dell'Ente nazionale per l'energia elettrica, nonché il D.P.R. 4 febbraio 1963 n. 36 contenente norme per i trasferimenti all'ENEL delle imprese esercenti le industrie elettriche, pubblicato nella G. U. 9.2.1963 n. 37;*

*Visto l'art. 83 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5 (Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), l'art. 2 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1 (norme sui giudici di legittimità costituzionale e sulle garanzie di indipendenza della Corte costituzionale) e gli artt. 23, 32 e 34 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte Costituzionale);*

*Ritenuto che con il D.P.R. 18 aprile 1963 n. 577 e, per connessione, con la legge 6 dicembre 1962 n. 1643, il D.P.R. 15 dicembre 1962 n. 1670 e il D.P.R. 4 febbraio 1963 n. 36 viene violato lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige e invasa la sfera della competenza assegnata alla Regione dalla Costituzione e da leggi costituzionali,*

#### *d e l i b e r a*

*di impugnare avanti la Corte costituzionale il D.P.R. 18 aprile 1963, n. 578, atto avente forza di legge, con il quale è stata trasferita all'ENEL la s.p.a. Trentina di elettricità, per violazione degli artt. 5 n. 5, 9 e 10 dello Statuto speciale, in quanto con il decreto stesso viene applicata anche nella Regione Trentino-Alto Adige la legge 6.12.1962 n. 1643 istitutiva dell'ENEL, sottraendo quindi i relativi poteri alla competenza regionale prevista dai citati articoli, chiedendo inoltre, nella medesima sede, la dichiarazione di incostituzionalità, per connessione degli artt. 1, 4, 5, 6 della legge 6 dicembre 1962 n. 1643, dell'art. 1 del D.P.R. 15 dicembre 1962 n. 1670 e degli artt. 1 fino a 14 del D.P.R. 4 febbraio 1963 n. 36 in quanto contrastanti con lo Statuto speciale del Trentino-Alto Adige e quindi inapplicabili e inefficaci nel territorio del Trentino-Alto Adige e ai rapporti giuridici costituiti dalla Regione.*

A questa delibera sono stati presentati dalla Giunta regionale due emendamenti, uno so-

(\*) Vedi Appendice a pag. 46

stitutivo del primo e dell'ultimo comma della premessa, e uno modificativo della parte dispositiva della delibera.

Emendamento sostitutivo: I° comma:

« Visti i decreti del Presidente della Repubblica 18 aprile 1963, numeri 578, 592, 593, concernenti il trasferimento all'Ente nazionale per l'energia elettrica delle imprese della "Trentina di Elettricità" S.p.A., della « Società idroelettrica Sarca-Molveno » S.p.A., della "Società Idroelettrica Alto Chiese" S.p.A. e della "Società di Elettricità Ponale" S.p.A. (pubblicati in G.U. 2 maggio 1963 supplemento ordinario) »;

ultimo comma:

« Ritenuto che con i DD.PP.RR. 18 aprile 1963, n. 578, 584, 592, 593 e, per connessione, con la legge 6 dicembre 1962, n. 1643, il D.P.R. 15 dicembre 1962, n. 1670, e il D.P.R. 4 febbraio 1963, n. 36, viene violato lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige e invasa la sfera della competenza assegnata alla Regione dalla Costituzione e da leggi costituzionali ».

Emendamento modificativo:

« di impugnare avanti la Corte costituzionale i decreti del Presidente della Repubblica 18 aprile 1963, n. 578, 584, 592, 593, atti aventi forza di legge, con i quali sono state trasferite all'ENEL le imprese delle S.p.A. "Trentina di Elettricità", "Società Idroelettrica Sarca-Molveno", "Società Idroelettrica Alto Chiese", "Società di Elettricità Ponale", relativamente ai beni, impianti e rapporti esistenti nel Trentino-Alto Adige, per violazione degli articoli 5, n. 5, 9 e 10, dello Statuto speciale, in quanto con i decreti stessi viene applicata anche nella Regione Trentino-Alto Adige la legge 6 dicembre 1962, n. 1643, istitutiva dell'ENEL sottraendo quindi i relativi poteri alla

competenza regionale prevista dai citati articoli, chiedendo inoltre, nella medesima sede, la dichiarazione di incostituzionali, per connessione degli articoli 1, 4, 5, 6 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, dell'art. 1 del D.P.R. 15 dicembre 1962, n. 1670, e degli articoli 1 fino a 14 del D.P.R. 4 febbraio 1963, n. 36, in quanto contrastanti con lo Statuto speciale del Trentino-Alto Adige e quindi inapplicabili e inefficienti nel territorio del Trentino-Alto Adige e ai rapporti giuridici costituiti dalla Regione ».

Sugli emendamenti è aperta la discussione. Chi chiede la parola? La parola al cons. Benedikter.

BENEDIKTER (S.V.P.): Unsere Gruppe könnte gewissermaßen frohlocken, daß es zu Verletzungen des Autonomiestatuts gekommen ist, um damit recht behalten zu haben mit ihrem Standpunkt, den sie anlässlich des Antrages zur Anfechtung des Grundgesetzes angenommen hat. Aber wenigstens ich würde wünschen, daß die Democrazia Cristiana recht behalten hätte, das heißt, daß das Staatsgesetz Nr. 1643 hier in dieser Region insofern Anwendung findet, als es mit den einschlägigen Artikeln des Autonomiestatuts vereinbar ist. Ich hätte gewünscht, daß dem so gewesen wäre. Es ist aber anders gekommen. Es fragt sich allerdings, ob es nun zu dieser Anfechtung gekommen wäre, wenn nicht die Region Aosta mit dem Beispiel vorangegangen wäre. Auf jeden Fall möchte ich dem Regionalausschuß für seinen Antrag in aller Form danken. Wir haben damals behauptet, daß mit dem ENEL-Gesetz — abgesehen von juristischen Spitzfindigkeiten — ein Grundsatz der italienischen Verfassung verletzt wird, d.h. Art. 5. Mit einem Wort: Der Grundsatz der Subsidiarität, der ja gleichermaßen für den Aufbau des Regierungssystems als auch für die Wirtschaft gilt und der auch für

noch kommende ähnliche Gesetze gelten muß, die auf Grund des Art. 41 der Verfassung als sogenannte wirtschaftlich-soziale Reformen der Republik vom Zentralparlament verabschiedet werden könnten. Wir haben damals den Versuch gemacht nach dem Grundsatz: « *principiis obstat sero medicina paratur* ». Wir hoffen lediglich, daß der Verfassungsgerichtshof sich nicht diesen Grundsatz zu eigen macht und sowohl Aosta als dieser Region gegenüber den Verfahrensgrundsatz der « *acquiescenza* » gegenüber dem Grundsatzgesetz gelten läßt. Jedenfalls bin ich der Ansicht, daß, so wie bereits vom Sprecher der christlich-demokratischen Gruppe gesagt worden ist, der Regionalausschuß letzten Endes nichts anderes als seine Pflicht erfüllt, indem er diese Anfechtung vorschlägt. Ich bin der Ansicht, daß diese Anfechtung gemacht werden muß auch auf die Gefahr hin, daß der Verfassungsgerichtshof in einer noch einschränkenderen Auslegung des Autonomieprinzips als wir es schon gewohnt sind dieser Region und der Region Aosta unrecht gibt. Dann wissen wir wenigstens, woran wir sind; dann wissen wir, daß diese Autonomiestatute angesichts solcher Reformgesetze ein Fetzen Papier sind. Wenn der Verfassungsgerichtshof der Region Aosta recht gibt, die auf diesem Gebiete mehr Rechte hat als diese Region, so muß er auch dieser Region recht geben, soweit eben diese Befugnisse reichen, auch wenn sie geringer sind. Ich glaube, es hat keinen Sinn auf juristische Auseinandersetzungen einzugehen. Die Notwendigkeit der Anfechtung hat sich erwiesen. Die Mehrheit des Regionalrates ist davon überzeugt. Und ich glaube daher es hat keinen Sinn sich noch auf die Frage einzulassen, die gar nie aufgeworfen worden ist und die gewissermaßen erst durch die Anfechtung des Aostatales ins Bewußtsein gekommen ist. Die Begründung hierzu ist bereiteter als alles was man sonst noch sagen könnte und

ich weise nur auf den Aspekt hin, den die Verteidiger des Aostatales aufgeworfen haben, nämlich, daß zwischen der Konzession wie sie im Einheitstext für öffentliche Gewässer vorgesehen ist und der Konzession wie sie die ENEL bekommt — die zwar noch das Wort Konzession beibehält — ein grundlegender Unterschied besteht, so daß es sich nicht mehr um eine Konzession im Sinne dieses Einheitstextes handelt, sondern um etwas anderes, um eine Verwaltung dieser Gewässer durch einen staatlichen Betrieb. Das Wort Konzession ist eigentlich nicht mehr am Platze und daß daher auch von dieser Seite her der Region eine Gefahr droht, ist klar. Wenn hinsichtlich dieser Gewässer-Verwaltung von seiten der ENEL und der Verwaltung der Elektroerzeugung aus den Gewässern die Natur dieser Konzession wesentlich geändert wird, dann verlieren alle Bestimmungen des Autonomiestatuts, Art. 9 und 10, die auf dem Begriff einer Konzession wie sie im Einheitstext verankert ist aufzubauen, ihren Sinn, d.h. auch der finanzielle Teil, von dem wir bisher gar nicht gesprochen haben. Aber ich möchte nicht weiter darauf eingehen. Ich glaube von der Notwendigkeit dieser Anfechtung ist die Mehrheit dieses Regionalrates nunmehr überzeugt. Ich bin froh, daß ich zuletzt durch meine Interpellation noch dazu beigetragen habe, besonders darauf aufmerksam zu machen, daß hier Termine sind die nicht überschritten werden dürfen, wenn man sich nicht die Verantwortung für die « *acquiescenza* » aufladen will. Im Namen der gesamten Gruppe danke ich nochmals dem Regionalausschuß dafür, daß er sich nun doch zu diesem Antrag aufgerafft hat.

*(In un certo senso il nostro gruppo potrebbe esser contento che si sia giunti a violazioni dello Statuto di autonomia e con ciò di aver avuto ragione avanzando la proposta di im-*

*pugnare la legge nazionale. Io vorrei però, almeno per quanto mi riguarda, che la D.C. avesse avuto ragione sull'applicazione nella Regione della legge nazionale n. 1643, applicazione che avrebbe dovuto avvenire soltanto per quanto è compatibile con gli articoli corrispondenti dello Statuto di autonomia. Avrei voluto che le cose fossero andate così e non altrimenti. E' da chiedersi però se si sarebbe arrivati a questa impugnazione senza l'esempio della Regione aostana. In ogni caso vorrei ringraziare formalmente la Giunta per la sua proposta. Allora avevamo affermato che la legge sull'ENEL — sottigliezze giuridiche a parte — costituiva una lesione di un principio fondamentale della Costituzione italiana, cioè dell'art. 5. Si tratta in breve del principio di sussidiarietà, valido ugualmente per l'organizzazione dei sistemi di governo e per l'economia. Questo Principio deve mantenere la sua validità anche per future leggi dello stesso tipo che fossero emanate dal Parlamento, in base all'art. 41 della Costituzione, come riforme economico-sociali in campo nazionale. Allora il nostro tentativo era basato sul principio « principii obstat sero medicina paratur »: speriamo ora che la Corte Costituzionale non si conformi a questo stesso principio e faccia valere tanto nei confronti della Regione d'Aosta quanto nella nostra il principio di procedura dell'« acquiescenza ». Come ha appena affermato il portavoce del gruppo D.C., penso anch'io in ogni modo che con questa impugnazione la Giunta regionale non faccia altro che compiere il suo dovere. Penso inoltre che l'impugnazione sia necessaria anche nel rischio che la Corte Costituzionale dia torto alla nostra Regione ed a quella aostana con un'interpretazione del principio di autonomia ancora più ristretta di quella a cui siamo abituati. Almeno sapremo allora qual'è la nostra situazione: sapremo che gli Statuti di autonomia, di fronte a tali leggi di riforma, non sono altro che un*

*pezzo di carta. Se la Corte Costituzionale darà ragione alla Valle d'Aosta, che in tale campo ha diritti più estesi dei nostri, dovrà dare ragione anche a noi nei limiti di tali facoltà, anche se minori. Credo che non abbia alcun senso perdersi in controversie giuridiche; la necessità di un'impugnazione si è già dimostrata e la maggioranza del Consiglio regionale ne è convinta. Credo che sia inutile perciò discutere ancora sulla questione, che del resto non è ancora mai stata sollevata e che in un certo modo è affiorata alla nostra coscienza soltanto attraverso la impugnazione intrapresa dalla Valle d'Aosta. La sua motivazione è più eloquente di qualsiasi argomento ed io accennerò soltanto all'aspetto presentato dai difensori della Valle d'Aosta; quello cioè che fra la concessione come essa è prevista nel Testo Unico sulle Acque pubbliche e la concessione ottenuta dall'ENEL — che mantiene però la denominazione di concessione — esiste una differenza fondamentale, tale da farne non più una concessione nel senso del sopracitato Testo Unico ma una cosa del tutto diversa, cioè un'amministrazione delle acque pubbliche da parte di un'azienda statale. La parola concessione non è più esatta e perciò è chiaro che anche da questo lato si profila un pericolo per la Regione. Per quanto riguarda questa amministrazione da parte dell'ENEL delle acque pubbliche e dell'energia elettrica con queste prodotta, se la natura di tale concessione verrà sostanzialmente modificata, allora tutte le disposizioni dello Statuto di autonomia basate sulla definizione di concessione fissata dal Testo Unico, come gli articoli 9 e 10, perdono il loro significato ed in conseguenza cadrà anche la parte finanziaria di cui finora non si è parlato. Non vorrei però trattenermi oltre sull'argomento. Credo che la maggioranza del Consiglio sia ormai persuasa della necessità di tale impugnazione e sono soddisfatto di aver contribuito infine anch'io con la mia interpel-*

lanza a richiamare l'attenzione sul fatto che esistono dei termini che non bisogna lasciar scadere se non si vuole addossarsi la responsabilità dell'« acquiescenza ».

*In nome del mio gruppo ringrazio ancora una volta la Giunta per l'iniziativa presa).*

PRESIDENTE: La parola al cons. Nardin.

NARDIN (P.C.I.): Mi pare che abbia ragione il collega Benedikter di richiamarsi al testo e alla lettera della proposta di impugnativa a suo tempo respinta dalla maggioranza di questo Consiglio. In base a questi argomenti mi permetto perciò di fare una questione di proponibilità della delibera. Il nostro regolamento prescrive che quando il Consiglio ha respinto una deliberazione non si possono assumere analoghe deliberazioni entro i sei mesi successivi. Ora qui mi pare che ci troviamo appunto in contraddizione con questa norma regolamentare. Infatti, se riconsideriamo i punti di cui si componeva la deliberazione proposta allora dalla S.V.P., questi punti gli ritroviamo tutti nella presente proposta. Per queste ragioni chiedo che si dichiari inammissibile la proposta della Giunta.

PRESIDENTE: Secondo me si tratta qui di un oggetto totalmente nuovo, in quanto, quando fu discussa e respinta quella deliberazione, esisteva solo la legge istitutiva dell'ENEL. Qui invece il caso è diverso; si tratta di una nuova delibera. La parola al cons. Benedikter.

BENEDIKTER (S.V.P.): Ich möchte in diesem Zusammenhang lediglich auf die Begründung hinweisen, warum die Mehrheit des Regionalrates damals die Anfechtung abgelehnt hat: weil sie der Ansicht war, daß das Gesetz mit welchem die ENEL errichtet worden ist

und auch das nachher noch schon bestehende, schon erlassene sogenannte Organisationsgesetz als solche noch konkret die Rechte, Befugnisse der Region nicht verletzen können. Also es war eine ganz andere Lage. Heute befinden wir uns vor weiteren Durchführungsgesetzen, welche konkret entgegen der damaligen Annahme die Rechte der Region verletzen. Wir haben also eine ganz neue Lage. Indem wir jetzt gezwungen sind, nicht nur die Durchführungsgesetze, welche konkret die Rechte der Region verletzen, sondern auch die Gesetze auf welche sich diese Durchführungsgesetze gründen, anzufechten, ändert dies nichts an der Tatsache, daß es sich um eine neue Lage handelt. Und daher nun meinen Antrag, der etwas Neues, etwas damals nicht Dagewesenes zum Gegenstand hat.

*(A questo proposito vorrei accennare soltanto alla motivazione con cui la maggioranza del Consiglio regionale ha respinto allora l'impugnazione: essa era del parere che la legge con cui veniva istituito l'ENEL ed anche la legge sulla sua strutturazione, già esistente e già emanata, non potessero come tali violare concretamente i diritti e le facoltà della Regione. Si trattava dunque di tutt'altra situazione. Oggi ci troviamo di fronte ad ulteriori norme di attuazione che violano i diritti della Regione, contrariamente a quanto si era creduto allora, e la situazione si presenta in tutt'altro modo. Il fatto che ora siamo costretti ad impugnare non soltanto le norme di attuazione, che ledono in concreto i diritti della Regione, ma anche le leggi su cui queste norme si basano, non cambia la realtà: noi siamo di fronte ad una situazione nuova e di qui la mia proposta che ha per oggetto un fatto allora inesistente).*

PRESIDENTE: La parola al cons. Kessler.

KESSLER (Presidente G. P. Trento - D.C.): Non credo che il collega Nardin intenda sostenere ulteriormente questa tesi. Qui è evidente che siamo di fronte a due oggetti diversi: allora avevamo una legge con un numero e con una data, oggi abbiamo un decreto con un altro numero e un'altra data. Se andassimo anche a vedere le motivazioni di allora e di oggi, potremmo facilmente rilevare che esse sono diverse. Comunque, quello che importa è che gli oggetti sono diversi.

PRESIDENTE: Chi chiede ancora la parola? Nessuno. Allora votiamo gli emendamenti.

CANESTRINI (P.C.I.): Votiamo sulla proponibilità?

PRESIDENTE: Va bene, votiamo. Chi è favorevole alla proponibilità della delibera è pregato di alzare la mano: è accettata.

Ora metto in votazione gli emendamenti, prima quello sostitutivo.

La parola al cons. Canestrini.

CANESTRINI (P.C.I.): Signor Presidente, un momento fa il capogruppo della D.C. ci ha detto il perchè della sua parte politica questa deliberazione venga considerata una cosa molto diversa rispetto alla proposta di impugnativa della legge istitutiva dell'ENEL discussa qualche mese fa. Dico la verità che nell'ascoltarlo non ho potuto fare a meno di pensare che egli stava facendo una sottile disputa politica, mentre da parte di Benedikter si era sostenuto che non era necessario perdersi in sottili distinzioni giuridiche, perchè al di là di queste vi era una questione di difesa autonomistica. E' strano che da parte dell'avv. Kessler ci si dica che questa volta si decide di impugnare un atto di trasferimento all'ENEL di una socie-

tà, perchè il relativo decreto ha un determinato numero e una determinata data, mentre l'altra volta la legge portava un altro numero e un'altra data. Ma è proprio qui la debolezza della sua argomentazione, perchè mi pare invero una questione un po' troppo sottile appigliarsi a una differenza di date e di numeri. Nella realtà, sia che si tratti di una diversa questione di carattere giuridico come sostenuto da Kessler o di una questione di carattere sociale o autonomistico, come sostenuto da Benedikter, la verità è che questo provvedimento di nazionalizzazione è visto male. In altre parole si trattava di far entrare qui non solo una posizione anti-fanfania, una specie di piccola rivalse in sede locale, bensì tutta una impostazione che sull'argomento è stata sostenuta da tutte le destre. E non è a caso che in questa circostanza si sia venuta formando una alleanza fra la D.C., le destre e il partito autonomistico locale, perchè in realtà essi sono tutti d'accordo di erigere un muro a Borghetto per impedire che qui nella nostra Regione possa avere vigore un provvedimento che è destinato a portare delle modifiche profonde nell'ordinamento sociale del Paese. E' arrivato quindi il momento di togliere con la mano sinistra quello che era stato concesso con la destra. Perchè io mi domando che valore ha la affermazione fatta alcuni mesi fa sulla validità dell'estensione alla nostra Regione della legge istitutiva dell'ENEL, se oggi impugniamo i singoli provvedimenti che a quella legge danno pratica e concreta attuazione? Addirittura la Giunta va al di là delle proposte fatte dalla S.V.P. e del testo distribuitoci stamane, sottoponendoci la richiesta di una delega per il futuro, così a scatola chiusa, in modo che essa possa agire direttamente senza incomodare il Consiglio per altri provvedimenti che potranno esserci, e tutto questo soltanto per il fatto che il provvedimento di nazionalizzazione porta il marchio di origine di un provvedimento mal visto. Non è pos-

sibile una terza interpretazione, perchè la destra non ha avuto un attimo di esitazione nello schierarsi a fianco di coloro che promuovono un'iniziativa che mira a castrare questo provvedimento. Così si verifica ancora una volta il vecchio detto: « le leggi son, ma chi pon mano ad elle? ». Quando si tratta in concreto di dare delle norme di attuazione a leggi costituzionali, allora di colpo scatta la molla dell'avversione, della contrarietà, dell'animosità. Ebbene, ancora una volta assistiamo a una manovra tipica di questo sistema, per fare in modo che la Costituzione e lo statuto non abbiano pratica attuazione. Ho sentito fare delle affermazioni da parte della S.V.P. Dirò che mi fa meraviglia sentire citare gli artt. 40, 41, 42, 43 della Costituzione, perchè ho la sensazione che l'ossequio formale dimostrato dal partito di lingua tedesca a questi articoli-chiave della Costituzione Repubblicana, sia un po' dello stesso tipo dell'ossequio dimostrato dalla D.C. verso certi provvedimenti di legge di cui prima ho parlato: una specie di ossequio al morto. Orbene, sia detto con chiarezza, questo erigere un muro nella nostra Regione contro provvedimenti di natura generale destinati a trasformare l'ordinamento sociale del nostro Paese, è un po' il tallone di Achille della S.V.P. In un certo senso posso anche capirlo; quello che non posso capire è la miopia, mi si scusi la parola un po' forte, per la quale non si vuole vedere che l'economia locale è legata all'evoluzione economica generale del Paese, e ciò al di sopra e al di là delle differenze etniche, su posizioni di carattere civile. Quindi la soddisfazione che ho sentito esprimere dal collega Benedikter, è la soddisfazione dell'uomo politico, il quale non può non essere soddisfatto nel sentire che la Giunta ha respinto la sua idea in via di principio, ma che poi l'ha accolta in via di fatto. Ma, chiediamoci, chi subentra nei diritti? Alla STE subentra l'ENEL, mentre l'atteggiamento assunto qui dalla S.V.P.

sta a significare che essa si sente più vicina alla STE che non all'ENEL; ciò vuol dire che la S.V.P. si trova sulle stesse posizioni della Montecatini, della Edison, della Ponale, che a suo tempo essa ha ripetutamente proclamato di combattere. Ora è triste il vedere delle forze contrastanti andare a braccetto sulla base della conservazione sociale; perchè a un certo punto la S.V.P. non può che mandare un biglietto di ringraziamento alla Montecatini, e la Montecatini non può che mandare un biglietto di ringraziamento alla S.V.P., e tutte e due, Assessore Albertini, finiranno per mandare un biglietto di ringraziamento alla Giunta.

La discussione che qui dentro viene oggi fatta, dimostra che si è trovato il modo di scagliare la freccia del Parto per riproporre la questione generale attraverso il ricorso contro singoli provvedimenti di attuazione della legge. E assistiamo con una certa meraviglia al fatto che coloro che per dieci anni hanno fatto di tutto perchè l'art. 10 dello Statuto restasse un « *flatus vocis* », da quelli stessi questo stesso articolo venga ora rispolverato e presentato all'attenzione del Consiglio come qualcosa che deve essere assolutamente conservata e strenuamente difesa. Ma questo è il gioco dei « bussolotti », perchè, mentre per dieci anni ci si è dimostrati sordi alle insistenze con cui da questa parte si reclamò perchè questo articolo venisse applicato, oggi esso viene rispolverato e di esso non si è avuto il coraggio di reclamarne e attuarne l'applicazione nei confronti delle imprese private. Triste fine questa dell'art. 10, diventato strumento di conservazione di una Giunta che volle non applicata una legge che ad esso è pure successivo. Forse questo articolo resterà lì in vetrina come un'arma arrugginita a dimostrare che di essa non ci si è voluti servire quando era il tempo. Eppure, signor Assessore, ci sono pure stati i casi di Molveno, di Arco, della Valle di Genova, che stanno a dimostrare come l'art. 10

non ha funzionato perchè non lo si è voluto applicare.

Oggi, invece, si fa la battaglia per l'art. 10. Ma, signori della Giunta e della maggioranza, bisogna che dimostriate il perchè di questa vostra conversione, perchè, se siamo d'accordo sulla legge di nazionalizzazione, dobbiamo dare ad essa gli strumenti adatti per la sua applicazione; se invece non siamo d'accordo, niente di male, ma per lo meno si sappia che questo è un intralcio fondamentale che noi poniamo alla stessa esistenza della legge dell'ENEL.

Ma se pensiamo che l'autonomia sia di aiuto e non di ostacolo alle possibilità di sviluppo economico e sociale anche della nostra Regione, allora pensiamoci due volte prima di impugnare dei provvedimenti che, discutibili magari sotto molti aspetti sul piano della loro perfetta aderenza alle esigenze del Paese, hanno però il pregio di porre delle questioni di fondo destinate a produrre effetti di notevole portata per la vita dell'intera solletività nazionale.

PRESIDENTE: La parola al cons. Kessler.

KESSLER (Presidente G.P. Trento - D.C.): Sul comizio grossolano tenuto in questo quarto d'ora dall'avv. Canestrini, mi pare di dover fare innanzitutto questa considerazione: se la S.V.P. e altri partiti ricevono biglietti di ringraziamento dalla Ponale, stia attento, cons. Canestrini, a non riceverne uno anche lei da qualche monopolio ben più grosso. La seconda considerazione è che la Giunta regionale valdostana di sinistra ha impugnato un decreto di trasferimento di aziende all'ENEL. Pertanto io la invito a fare quel comizio prima ai suoi amici o meglio ai suoi compagni della Val d'Aosta e poi a noi. Devo anche dire che la discussione tra noi e gli altri gruppi, compreso quello socialista, è avvenuta prima su un piano dignitoso...

CANESTRINI (P.C.I.): Sono la pietra dello scandalo io, qua dentro!

KESSLER (Presidente G.P. Trento - D.C.): Mi scusi, ma voglio dire che lei probabilmente non ha capito niente di quanto noi vogliamo proporre con questo provvedimento. Noi abbiamo il dovere di far rispettare i diritti sanciti nello Statuto e bastava che il provvedimento di trasferimento di cui ci stiamo occupando fosse avvenuto con il rispetto di questi nostri diritti, e noi non avremmo avuto nulla da dire, altrimenti avrebbero avuto ragione i cons. Benedikter e Mitolo. Ma è il provvedimento in sè che non è stato attuato in armonia con la legge istitutiva dell'ENEL nel rispetto dei diritti costituiti; bastava che nel decreto di trasferimento la formula giuridica fosse stata leggermente diversa. Ciò del resto è quello che chiede anche la Valle d'Aosta. Non è quindi che si impugni la legge, come non si chiedono deleghe in bianco. Ecco perchè, e mi voglia scusare, affermavo prima che mi sembrava che lei non avesse capito il significato della proposta della Giunta. Ecco quindi il motivo per cui mi oppongo alle ragioni da lei portate, le quali, mi scusi, non hanno neanche il pregio della novità. Per questo affermavo prima, rispondendo all'on. Paris, che se la Valle d'Aosta quantitativamente perde più di noi con questi provvedimenti, sul piano del principio siamo alla pari. E allora lei deve contestare che questo decreto non viola i nostri diritti; ma se non è in grado di far ciò, deve dimostrare come un consigliere regionale non deve difendere i diritti che noi tutti qui dentro esercitiamo per mandato e non a titolo personale. Se questa dimostrazione non viene data, appare chiara la erroneità della posizione di coloro che si oppongono a questa proposta, come apparirà chia-

ra la posizione di coloro che affermano che noi difendiamo i diritti dei monopoli.

PRESIDENTE: La parola all'Assessore Albertini.

ALBERTINI (Assessore industria e turismo - D.C.): Riassumendo la discussione e rispondendo ai signori consiglieri che sono intervenuti in essa, debbo innanzitutto precisare che se noi fossimo stati contrari alla nazionalizzazione avremmo impugnato la legge istitutiva dell'ENEL. Non lo abbiamo fatto perchè siamo convinti della bontà e dell'opportunità del provvedimento e perchè il ministro, nell'emanare i decreti di trasferimento delle singole aziende, avrebbe dovuto tener conto dei diritti sanciti nel nostro Statuto. Qui, cito un esempio, viene trasferita un'impresa in base al punto 9 dell'art. 4. Ma se nel decreto di trasferimento non viene posto un limite alla scadenza della concessione, come può la Regione ricorrere contro la decadenza? Evidentemente se la concessione è data in perpetuo, la Regione perde un suo diritto. Ora il trasferimento dell'azienda è avvenuto senza tener conto di leggi costituzionali, come è il nostro Statuto e come lo è anche quello della Valle d'Aosta. Noi non possiamo pensare a una nazionalizzazione dei diritti della Regione, la quale non è una società Ponale, non è una Montecatini, ma è un Ente pubblico che avrebbe potuto benissimo gestire impianti di questo genere così come li gestisce lo Statuto, in quanto la Regione altro non è che una articolazione del medesimo. Ora se da parte di certi ambienti politici viene fatta la difesa della Costituzione, noi qui facciamo la stessa difesa. Che poi certi diritti non siano stati esercitati, ciò appartiene a una determinata sfera di valutazioni; il fatto che oggi ci interessa è che ci troviamo di fronte a una lesione di que-

sti diritti. Quindi non capisco come si possa e si voglia identificare la difesa dei diritti della Regione con la difesa degli interessi dei monopoli. Sia chiaro che noi non chiediamo che le imprese idroelettriche vengano mantenute nelle mani dei privati, perchè sulla nazionalizzazione siamo perfettamente d'accordo. Noi non abbiamo nulla da spartire con quegli interessi, sia ben chiaro, e ciò sarà dimostrato anche dai motivi che addiremo a sostegno e a difesa dei diritti della Regione; le argomentazioni da noi formulate sono tali da fugare ogni dubbio circa la differenza netta fra la nostra posizione e quella dei privati. Resta comunque anche vero che non è escluso che magari dovremmo opporci all'ENEL per la Val di Genova, come per Arco. Con questa iniziativa noi intendiamo sottolineare al Governo l'esigenza di prendere in considerazione quelle proposte che abbiamo formulato e che finora non sono state prese in considerazione.

PRESIDENTE: Pongo in votazione l'emendamento sostitutivo, chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: approvato a maggioranza con 4 voti contrari e 2 astensioni. La parola al cons. Ziller.

ZILLER (D.C.): Chiedo la votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE: Prego allora di distribuire le schede.

*(Segue votazione a scrutinio segreto).*

Esito della votazione: votanti 39 - voti favorevoli 31, contrari 5, schede bianche 3.

La deliberazione è approvata. (\*)

La seduta è tolta.

(Ore 18.10).

(\*) Vedi Appendice a pag. 47



APPENDICE



## COMMISSARIATO DEL GOVERNO NELLA REGIONE TRENINO ALTO-ADIGE

Gab./1555

Trento, 24 marzo 1963

OGGETTO: Regione Trentino-Alto Adige - Disegno di legge regionale concernente: « Norme sugli organi consultivi in materia di lavori pubblici di interesse regionale » (81).

Rif. n. 1660 Cons. reg. dd. 22.2.1963

Signor Presidente del Consiglio Regionale - BOLZANO

e p. c.

Signor Presidente della Giunta Regionale - TRENTO

Con riferimento alla nota suindicata, si comunica che il Governo rinvia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 dello Statuto d'autonomia, il disegno di legge in oggetto in base ai seguenti motivi:

1) Il Vice Provveditore agli Studi di Bolzano non può essere chiamato, in base alla posizione riconosciuta dall'art. 15 dello Statuto Regionale a tale funzionario, a far parte in via autonoma e con voto deliberativo del Comitato Consultivo Regionale e di quello Provinciale di Bolzano, come previsto dagli articoli 2 e 3 del provvedimento. Il predetto funzionario potrebbe intervenire in alternativa al Provveditore agli Studi analogamente a quanto prevedevano gli articoli 2 e 4 della legge regionale del 16 dicembre 1955, n. 28, abrogata dal provvedimento in esame.

2) Gli articoli 2 e 3 del provvedimento prevedono, fra i membri del Comitato Tecnico Regionale e quelli Provinciali, anche un Ispettore Generale del Genio Civile, senza precisare se trattasi dell'Ispettore Generale Capo Ufficio Tecnico del Provveditorato Regionale OO. PP. o di altro funzionario di pari grado.

Con l'occasione si osserva che l'art. 6 del provvedimento appare superfluo, contenendo una previsione riconducibile in quella di cui al 2° comma dell'art. 1, che già stabilisce la sostituzione dei pareri previsti dal provvedimento stesso a quelli richiesti da qualsiasi disposizione legislativa.

Si rinviano due esemplari del provvedimento.

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO  
f.to Bianchi

## LEGGE REGIONALE

## NORME SUGLI ORGANI CONSULTIVI IN MATERIA DI LAVORI PUBBLICI DI INTERESSE REGIONALE.

Il Consiglio regionale

ha approvato

Il Presidente della Giunta regionale

p r o m u l g a

la seguente legge:

## Art. 1

Sui progetti di massima od esecutivi di lavori da eseguire da enti pubblici o da privati, quando sia chiesta a termini di legge la concessione di contributi, e sui progetti di lavori per i quali le vigenti disposizioni richiedono i pareri di organi consultivi singoli o collegiali anche se non sia chiesto o non spetti alcun contributo, deve essere sentito il parere tecnico-amministrativo:

a) dell'Assessorato provinciale al quale è assegnata la materia dei lavori pubblici se l'importo del progetto non superi le Lire 20.000.000, per tutte le opere non contemplate nel successivo punto b);

b) dell'Assessorato regionale al quale è assegnata la materia dei lavori pubblici, ove si tratti di opere di competenza della Regione o nelle quali la Regione si associ con partecipazioni finanziarie, oppure per opere che interessino ambedue le Province, se l'importo del progetto non superi le Lire 20.000.000;

c) del Comitato tecnico provinciale per i lavori pubblici per i progetti di importo superiore a Lire 20.000.000, per tutte le opere non contemplate nel successivo punto d);

d) del Comitato tecnico regionale per i lavori pubblici ove si tratti di opere di competenza della Regione o nelle quali la Regione si associ con partecipazioni finanziarie oppure per opere che interessino ambedue le Province, se l'importo del progetto superi le Lire 20.000.000.

Il parere tecnico-amministrativo di cui al presente articolo sostituisce quello di ogni altro organo consultivo, singolo o collegiale, prescritto da qualsiasi disposizione legislativa.

Nei casi in cui una legge prevede, in aggiunta al parere del competente organo consultivo in materia di lavori pubblici, l'esame e l'approvazione a particolari fini di un determinato organo singolo, l'esame e l'approvazione in parola si intendono concessi ove il titolare dell'organo abbia partecipato all'adunanza del Comitato ed abbia espresso in tale sede il suo giudizio favorevole.

Rimane salva la diversa procedura prescritta dall'art. 17 D.P.R. 30 giugno 1951, n. 574, per quanto riguarda la concessione e l'esecuzione di opere di bonifica ivi comprese le opere di sistemazione idraulica e forestale.

La Giunta regionale e le Giunte provinciali sono dispensate dal richiedere parere su progetti di lavori di loro diretta competenza di importo non superiore a Lire 20.000.000.

## Art. 2

E' costituito presso l'Amministrazione regionale il Comitato tecnico regionale per i lavori pubblici, composto dei seguenti membri effettivi:

- 1) l'Assessore regionale al quale è affidata la materia dei lavori pubblici, con funzioni di presidente;
- 2) gli Assessori provinciali ai quali è affidata la materia dei lavori pubblici;
- 3) il Provveditore regionale alle opere pubbliche;
- 4) l'Ispettore generale capo dell'Ufficio tecnico del Provveditorato regionale delle opere pubbliche;
- 5) un Avvocato dello Stato designato dal Capo dell'Avvocatura distrettuale di Trento;
- 6) l'Ingegnere capo dell'Ufficio tecnico regionale dei lavori pubblici;
- 7) gli Ingegneri capi degli Uffici tecnici provinciali dei lavori pubblici;
- 8) due ingegneri liberi professionisti, designati dall'Ordine degli ingegneri della rispettiva provincia;
- 9) due architetti liberi professionisti, designati dall'Ordine degli architetti della rispettiva provincia.

La composizione del Comitato deve adeguarsi alla composizione dei gruppi linguistici quali sono rappresentati nel Consiglio regionale.

Sono chiamati a far parte del Comitato tecnico regionale, di volta in volta, quali membri aggiunti per le materie di propria competenza:

- a) il Provveditore agli studi o un suo delegato, rispettivamente il Viceprovveditore di cui al terzo comma dell'art. 15 L.C. 26 febbraio 1948, n. 5, o un suo delegato;
- b) il Medico provinciale;
- c) il Sovrintendente ai monumenti ed alle gallerie per le province di Trento e Bolzano;
- d) l'Ispettore provinciale del servizio antincendi;
- e) l'Ingegnere capo dell'Ufficio regionale trasporti;
- f) l'Ispettore della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione;
- g) il Capo dei servizi agrari della Regione;
- h) il Capo dei servizi forestali della Regione.

I componenti effettivi, esclusi quelli di cui ai precedenti numeri 8) e 9) e i componenti aggiunti del Comitato, in caso di impedimento possono, di volta in volta, farsi rappresentare mediante delega scritta.

Il Comitato, su proposta del Presidente, e previa deliberazione della Giunta regionale, può, all'occorrenza, avvalersi dell'opera di esperti di particolare competenza da invitare alle adunanze per l'esame di materie che richiedono una specifica specializzazione.

Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario della carriera direttiva del ruolo amministrativo in servizio presso l'Assessorato regionale al quale è assegnata la materia dei lavori pubblici.

### Art. 3

E' costituito presso le Province autonome di Trento e di Bolzano un Comitato tecnico provinciale per i lavori pubblici composto dai seguenti membri effettivi:

- 1) l'Assessore provinciale al quale è affidata la materia dei lavori pubblici, con funzione di presidente;
- 2) il Provveditore regionale alle opere pubbliche;
- 3) l'Ingegnere capo del Genio civile;
- 4) un esperto in diritto amministrativo da scegliersi anche al di fuori dell'Amministrazione provinciale;
- 5) l'Ingegnere capo dell'Ufficio tecnico provinciale;
- 6) un Ingegnere dell'Ufficio tecnico provinciale;
- 7) il Dirigente del servizio urbanistico provinciale;
- 8) un ingegnere libero professionista, designato dall'Ordine degli ingegneri della rispettiva provincia;
- 9) un architetto libero professionista, designato dall'Ordine degli architetti della rispettiva provincia.

Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario della carriera direttiva del ruolo amministrativo dell'Assessorato provinciale per i lavori pubblici.

Nella Provincia di Bolzano la composizione del Comitato deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici quali sono rappresentati nel Consiglio provinciale.

Sono chiamati a far parte del Comitato tecnico provinciale, di volta in volta, quali membri aggiunti per le materie di propria competenza:

- a) il Provveditore agli Studi o un suo delegato, rispettivamente il Viceprovveditore di cui al terzo comma dell'art. 15 L.C. 26 febbraio 1948, n. 5, o un suo delegato;

- b) il Medico provinciale;
- c) il Sovrintendente ai monumenti ed alle gallerie per le province di Trento e Bolzano;
- d) l'Ispettore provinciale antincendi;
- e) il Capo dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura;
- f) il Capo dell'Ispettorato ripartimentale delle foreste;
- g) l'Ispettore della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione;
- h) l'Ingegnere capo dell'Ufficio regionale ai trasporti.

I componenti effettivi, esclusi quelli di cui ai precedenti numeri 8) e 9) e i componenti aggiunti, in caso di impedimento possono, di volta in volta, farsi rappresentare mediante delega scritta.

Il Comitato, su proposta del Presidente e previa deliberazione della Giunta provinciale, può, all'occorrenza, avvalersi dell'opera di esperti di particolare competenza da invitare alle adunanze per l'esame di materie che richiedono una specifica specializzazione.

#### Art. 4

Le adunanze dei Comitati per i lavori pubblici sono valide con la presenza della maggioranza assoluta dei membri effettivi.

I pareri sono adottati col voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

#### Art. 5

Non è necessario provocare un nuovo parere per gli aumenti di spesa conseguenti a variazioni quantitative e qualitative, che siano contenute entro il limite del quinto del progetto approvato e tali da non mutare essenzialmente la natura delle opere.

Non occorre altresì un nuovo parere quando si tratti di progetto di stralcio di un progetto esecutivo già approvato.

#### Art. 6

La legge regionale 16 dicembre 1955, n. 28, è abrogata.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione

Visto: IL COMMISSARIO DEL GOVERNO  
NELLA REGIONE

IL PRESIDENTE  
DELLA GIUNTA REGIONALE

## IL CONSIGLIO REGIONALE

Nella seduta del 28 maggio 1963;

Vista l'ordinanza dell'Ufficio del Genio civile di Bolzano in data 11 maggio 1963, n. 1484-D/1154, con la quale è stata revocata l'ordinanza dell'Ufficio del Genio civile di Bolzano in data 23 marzo 1963, n. 1432-D/1154, dello stesso Ufficio con la quale era stata disposta l'apertura dell'istruttoria sulla domanda di concessione sugli affluenti di sinistra del fiume Adige nella tratta tra Merano e Bolzano a scopo di produzione di energia elettrica;

Considerato che la Giunta regionale ritiene che l'ordinanza di revoca menzionata sia illegittima per violazione di legge (difetto di motivazione) e ha chiesto l'annullamento di essa al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche affermando i diritti della Regione in base all'art. 10 dello Statuto speciale;

Ritenuto anche che la Giunta debba essere autorizzata a promuovere incidentalmente la questione di legittimità costituzionale avanti la Corte costituzionale della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e atti complementari, sull'istituzione ed organizzazione dell'ENEL;

Ciò premesso, a maggioranza assoluta dei componenti assegnati al Consiglio regionale

d e l i b e r a :

di autorizzare la Giunta regionale a promuovere, in via incidentale nel corso del giudizio avanti il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, la questione di legittimità costituzionale avanti la Corte costituzionale per l'annullamento della legge statale 6 dicembre 1962, n. 1643, e atti complementari, sulla istituzione e organizzazione dell'ENEL, in relazione alle competenze ed ai poteri della Regione Trentino-Alto Adige.

IL PRESIDENTE  
f.to Dr. Ing. Alois Pupp

## IL CONSIGLIO REGIONALE

Nella seduta del 28 maggio 1963;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 18 aprile 1963, numeri 578, 584, 592, 593, concernenti il trasferimento all'Ente nazionale per l'energia elettrica delle imprese della « Trentina di Elettricità » S.p.A., della « Società Idroelettrica Sarca-Molveno » S.p.A., della « Società Idroelettrica Alto Chiese » S.p.A. e della « Società di Elettricità Ponale » S.p.A. (pubblicati in G.U. 2 maggio 1963 supplemento ordinario);

Vista la legge 6 dicembre 1962, n. 1643, concernente la istituzione dell'Ente nazionale per l'energia elettrica ed il trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche, pubblicata nella G.U. della Repubblica n. 316 del 12 dicembre 1962, ed il decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1962, n. 1670, pubblicato nella G.U. n. 323 del 19 dicembre 1962, concernente l'organizzazione dell'Ente nazionale per l'energia elettrica, nonchè il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36, contenente norme per i trasferimenti all'ENEL delle imprese esercenti le industrie elettriche, pubblicato nella G.U. n. 37 del 9 febbraio 1963;

Visto l'art. 83 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5 (Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), l'art. 2 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1 (Norme sui giudizi di legittimità costituzionale e sulle garanzie di indipendenza della Corte costituzionale), e gli articoli 23, 32 e 34 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale);

Ritenuto che con i DD. PP. RR. 18 aprile 1963, n. 578, 584, 592, 593 e, per connessione, con la legge 6 dicembre 1962, n. 1643, il D.P.R. 15 dicembre 1962, n. 1670, e il D.P.R. 4 febbraio 1963, n. 36, viene violato lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige e invasa la sfera della competenza assegnata alla Regione dalla Costituzione e da leggi costituzionali;

A maggioranza assoluta dei componenti assegnati al Consiglio regionale;

d e l i b e r a

di impugnare avanti la Corte costituzionale i decreti del Presidente della Repubblica 18 aprile 1963, n. 578, 584, 592, 593, atti aventi forza di legge, con i quali sono state trasferite all'ENEL le imprese delle S.p.A. « Trentina di Elettricità », « Società Idroelettrica Sarca-Molveno », « Società Idroelettrica Alto Chiese », « Società di Elettricità Ponale », relativamente ai beni, impianti e rapporti esistenti nel Trentino-Alto Adige, per violazione degli articoli 5, n. 5, 9 e 10, dello Sta-

tuto speciale, in quanto con i decreti stessi viene applicata anche nella Regione Trentino-Alto Adige la legge 6 dicembre 1962, n. 1643, istitutiva dell'ENEL sottraendo quindi i relativi poteri alla competenza regionale prevista dai citati articoli, chiedendo inoltre, nella medesima sede, la dichiarazione di incostituzionalità, per connessione degli articoli 1, 4, 5, 6 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, dell'art. 1 del D.P.R. 15 dicembre 1962, n. 1670, e degli articoli 1 fino a 14 del D.P.R. 4 febbraio 1963, n. 36, in quanto contrastanti con lo Statuto speciale del Trentino-Alto Adige e quindi inapplicabili e inefficienti nel territorio del Trentino-Alto Adige e ai rapporti giuridici costituiti dalla Regione.

Il Consiglio regionale autorizza altresì la Giunta ad impugnare analoghi decreti relativi a Società aventi sede o impianti nella Regione Trentino-Alto Adige.

IL PRESIDENTE  
f.to Dr. Ing. Alois Pupp